



CAPITOLATO SPECIALE

CONCESSIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI BEVANDE E ALIMENTI PRECONFEZIONATI PRESSO LE SEDI DELL'UNIVERSITÀ LA SAPIENZA

Il presente documento, composto da n. 43 articoli, n. 35 pagine e n. 5 Allegati

Responsabile Unico del Procedimento:

Angelo Casalese

Settore Sviluppo edilizio e immobiliare
Area Patrimonio e Servizi Economici

Data: 24/3/2023

Bollo assolto fin dall'origine in modalità virtuale da Sapienza, ai sensi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 87826 del 10/11/2016

Sommario

ART. 1 -	DEFINIZIONI	4
ART. 2 -	OGGETTO DELLA CONCESSIONE.....	5
ART. 3 -	ALLEGATI.....	5
ART. 4 -	DURATA DELLA CONCESSIONE	6
ART. 5 -	VALORE DELLA CONCESSIONE E SCHEMA DI PEF	6
ART. 6 -	FIGURE DI COORDINAMENTO E CONTROLLO PER L'AMINISTRAZIONE: RUP, DEC	6
ART. 7 -	CS – COORDINATORE DEL SERVIZIO	8
ART. 8 -	CANONE DI CONCESSIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO	9
ART. 9 -	CANONI DEMANIALI	9
ART. 10 -	GARANZIA DEFINITIVA.....	10
ART. 11 -	RESPONSABILITÀ CIVILE E COPERTURA ASSICURATIVA	11
ART. 12 -	PERSONALE ADDETTO	12
ART. 13 -	DISTRIBUTORI AUTOMATICI	13
ART. 14 -	GRUPPI E BOX DI DISTRIBUZIONE.....	14
ART. 15 -	UTILIZZO DEGLI SPAZI E IMPIANTISTICA.....	15
ART. 16 -	PRODOTTI E MODALITÀ DI EROGAZIONE.....	16
ART. 17 -	LISTINO PRODOTTI E PREZZI	17
ART. 18 -	DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI ATIPICI	19
ART. 19 -	GESTIONE DEL SERVIZIO E ATTIVITÀ OPERATIVE	20
ART. 20 -	INSTALLAZIONI, SPOSTAMENTI E SOSTITUZIONI.....	20
ART. 21 -	RIFORNIMENTO E GESTIONE DEI DISTRIBUTORI	22
ART. 22 -	MANUTENZIONE ORDINARIA	22
ART. 23 -	MANUTENZIONE STRAORDINARIA.....	23
ART. 24 -	DISINSTALLAZIONI E RIPRISTINO DEGLI SPAZI.....	24
ART. 25 -	SUPPORTO LOGISTICO E INFORMATICO	25
ART. 26 -	TELEMETRIA.....	26
ART. 27 -	ASSISTENZA AGLI UTENTI E GESTIONE RECLAMI.....	26
ART. 28 -	CARATTERISTICHE AMBIENTALI ED ECOLOGICHE	27
ART. 29 -	PUBBLICITÀ.....	27
ART. 30 -	MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ E CONTROLLO DEL SERVIZIO	27
ART. 31 -	APPLICAZIONE PENALI.....	28
ART. 32 -	SICUREZZA E DUVRI	29
ART. 33 -	OBBLIGHI GENERALI PER L'AMMINISTRAZIONE.....	30
ART. 34 -	OBBLIGHI GENERALI, ONERI E DIVIETI PER IL CONCESSIONARIO.....	30
ART. 35 -	OSSERVANZA CCNL E NORME DI DISCIPLINA DEL LAVORO	31

ART. 36 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	32
ART. 37 - DIVIETO DI CESSIONE.....	33
ART. 38 - SUBCONCESSIONE	33
ART. 39 - MODIFICA DEL CONTRATTO	33
ART. 40 - CESSAZIONE, REVOCA D’UFFICIO, RISOLUZIONE E SUBENTRO	33
ART. 41 - DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE.....	34
ART. 42 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE	34
ART. 43 - FORO.....	35

ART. 1 - DEFINIZIONI

Si riportano di seguito, in ordine alfabetico, le definizioni di alcuni termini fondamentali utilizzati nel presente documento.

Ogni volta che i termini sono riportati nel testo dei seguenti articoli con l'iniziale maiuscola o in forma di sigla/acronimo e senza ulteriori specifiche, assumono il significato definito nella tabella seguente.

Termine	Definizione
Allegato/i	Documento/i tecnico/i o informativo/i allegato/i al <i>Capitolato</i> , di cui è/sono parte integrante.
Amministrazione	L'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma, che bandisce la <i>Gara</i> e affida la <i>Concessione</i> .
Capitolato	Il presente documento, redatto in articoli, contenente la descrizione del <i>Servizio</i> , delle attività previste e degli obblighi connessi a carico del <i>Concessionario</i> .
Concessione	La concessione di servizio descritta nel <i>Capitolato</i> .
Concessionario	L'impresa, operatore economico o soggetto a cui è affidata la <i>Concessione</i> , a seguito di aggiudicazione della <i>Gara</i> .
Codice	Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss. mm. e ii. (<i>Codice dei contratti pubblici</i>).
Contratto	Il contratto stipulato fra l' <i>Amministrazione</i> e il <i>Concessionario</i> per l'esecuzione del Servizio.
CS	<i>Coordinatore del Servizio</i> , nominato dal <i>Concessionario</i> con il compito di coordinare le attività previste per la <i>Concessione</i> e fungere da referente operativo per l' <i>Amministrazione</i> , il <i>RUP</i> e il <i>DEC</i> .
DEC	<i>Direttore dell'Esecuzione del Contratto</i> , nominato dall' <i>Amministrazione</i> , che provvede alla direzione e al controllo della fase esecutiva del <i>Contratto</i> , in modo da verificare la regolare esecuzione degli adempimenti previsti a carico del <i>Concessionario</i> .
DUVRI	<i>Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze</i> , redatto ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii., predisposto dal <i>RUP</i> in accordo con il <i>USPPAV</i> .
Gara	La procedura di selezione con la quale l' <i>Amministrazione</i> individua il <i>Concessionario</i> e affida la <i>Concessione</i> .
Manuale o Procedure HACCP	Manuale / procedure adottato/e dal <i>Concessionario</i> per l'autocontrollo delle fasi di approvvigionamento, conservazione, commercio e somministrazione di alimenti, in applicazione della normativa in materia di sicurezza alimentare (in particolare il D.Lgs. 193/2007) e dei principi dell' <i>HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)</i> .
Responsabile/i di sede/i	Competente/i responsabile/i o referente/i di sede/i o struttura/e universitarie che usufruiscono del Servizio, in particolare Presidi di Facoltà, Direttori o RAD (Responsabili Amministrativi Delegati) di Dipartimenti o di Centri o di Biblioteche, etc..

RUP	<i>Responsabile Unico del Procedimento</i> , nominato dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 31 del Codice, che cura il coordinamento e la gestione di tutte le attività e procedure inerenti la <i>Concessione</i> , nelle diverse fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione.
Servizio	Complesso coordinato delle attività organizzative, gestionali e operative svolte dal <i>Concessionario</i> in esecuzione del <i>Contratto</i> .
Uffici Tecnici	Uffici dell'Amministrazione con competenze tecniche relative alla manutenzione di edifici, locali, spazi e impianti delle sedi universitarie e alle verifiche connesse, in particolare Uffici dell' <i>Area Gestione Edilizia</i> .
USPPAV	<i>Ufficio Speciale Prevenzione Protezione e Alta Vigilanza</i> , ufficio dell'Amministrazione con competenze tecniche relative all'applicazione della normativa sulla salute e sicurezza del lavoro, nonché alle verifiche connesse.

ART. 2 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Capitolato ha per oggetto l'affidamento in Concessione, ai sensi degli artt. 164 e ss. del Codice, del servizio di distribuzione automatica di bevande, calde e fredde, e prodotti alimentari preconfezionati, da svolgere mediante installazione e gestione di appositi distributori automatici presso le strutture dell'Amministrazione, ubicate all'interno della Città Universitaria e nelle Sedi Esterne.

La Concessione comprende la disponibilità degli spazi individuati dall'Amministrazione per la collocazione dei distributori e prevede l'esecuzione delle seguenti attività da parte del Concessionario:

- fornitura, trasporto, installazione e messa in funzione dei distributori nelle sedi cui sono destinati, all'inizio della Concessione o, nel corso del Contratto, quando richiesto dall'Amministrazione;
- progettazione e allestimento, ove previsto, di appositi Box di distribuzione che integrano più distributori;
- realizzazione o adeguamento di impianti di allaccio elettrici e idrici per l'alimentazione dei distributori;
- gestione, rifornimento, pulizia e manutenzione dei distributori;
- raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti e dei materiali di risulta derivanti dal Servizio;
- disinstallazione, rimozione e ritiro dei distributori, al termine della Concessione o, nel corso del Contratto, quando richiesto dall'Amministrazione, e contestuale ripristino degli spazi e degli impianti.

Per l'elenco delle sedi comprese nella Concessione, l'individuazione degli spazi per la collocazione dei distributori, le caratteristiche dei prodotti da distribuire, le specifiche tecniche relative ai distributori e le prestazioni che il Concessionario deve garantire nel corso del Contratto, si rinvia agli articoli descrittivi nel seguito del Capitolato e agli Allegati elencati nel seguente articolo.

Gli utenti del Servizio sono gli studenti, i docenti ed il personale tecnico e amministrativo dell'Università *La Sapienza*, nonché i frequentatori, anche occasionali, delle strutture universitarie.

Per una quantificazione di massima degli utenti, almeno potenziali, si rinvia agli stessi Allegati, in particolare agli Allegati A ed E.

ART. 3 - ALLEGATI

Gli Allegati elencati di seguito contengono dati e informazioni per la quantificazione del parco macchine e l'individuazione delle sedi e dell'utenza potenziale a cui è destinato il Servizio, nonché per la definizione di alcuni aspetti previsionali, operativi e dispositivi.

Gli Allegati costituiscono parte integrante del Capitolato ed hanno la stessa valenza riguardo alla disciplina del Servizio e agli obblighi e adempimenti correlati.

- **Allegato A – Distributori, sedi e utenti**, contenente: l'elenco dei distributori automatici, con indicazione delle sedi in cui sono ubicati al momento della redazione del Capitolato, con riferimento alla gestione uscente del Servizio, divisi per tipologia (caldo / misto), dei gruppi di distribuzione per i quali è richiesto l'allestimento dei Box e dei dati numerici relativi ai dipendenti (docenti e personale tecnico-amministrativo) e agli studenti che afferiscono alle sedi e ne costituiscono la potenziale popolazione.
- **Allegato B – Elenco prodotti e prezzi di riferimento**, nel quale sono elencati i prodotti di riferimento per la Concessione, dedotti dalla gestione uscente del Servizio, con i relativi prezzi unitari massimi, divisi in **Prodotti base e Prodotti complementari**.
- **Allegato C – Termini di esecuzione, penali e sanzioni**, che riporta i termini di esecuzione e gli adempimenti richiesti per lo svolgimento di singole attività operative o singoli interventi, nonché le corrispondenti penali e sanzioni, a carico del Concessionario, per eventuali ritardi, infrazioni o inadempimenti.
- **Allegato D – DUVRI**, contenente il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze connessi con l'esecuzione delle attività operative, previsto dal D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza);
- **Allegato E – Schema di PEF**, contenente un'ipotesi di *Piano Economico Finanziario*, finalizzata alla stima del valore della Concessione e alla valutazione del suo equilibrio economico finanziario.

ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La Concessione ha la durata di anni 5 (cinque), con decorrenza dalla data del *Verbale di consegna del Servizio*.

ART. 5 - VALORE DELLA CONCESSIONE E SCHEMA DI PEF

Il valore della Concessione, stimato secondo quanto previsto dall'art. 167 del Codice, sulla base di dati storici relativi al Servizio svolto negli anni precedenti la redazione del Capitolato, è pari ad **Euro 1.900.000,00** annuali, corrispondenti ad un valore complessivo presunto di **Euro 9.500.000,00** per l'intera durata della Concessione

Al fine di fornire un elemento di valutazione del valore e dell'equilibrio economico della Concessione è stato predisposto uno Schema di PEF - Piano Economico Finanziario, consultabile in Allegato E.

La stima del valore della Concessione e le ipotesi formulate nello Schema di PEF hanno carattere puramente indicativo, non impegnano in alcun modo l'Amministrazione e non costituiscono alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio operativo inerente la gestione del Servizio.

Al riguardo si specifica che i corrispettivi per il Concessionario sono costituiti esclusivamente dagli introiti derivanti dalla gestione del Servizio, con esonero per l'Amministrazione da qualsiasi obbligo o responsabilità in merito.

ART. 6 - FIGURE DI COORDINAMENTO E CONTROLLO PER L'AMINISTRAZIONE: RUP, DEC

Il **RUP** (v. **DEFINIZIONI**, *Responsabile Unico del Procedimento*), nominato ai sensi dell'art. 31 del Codice, cura l'impulso e il coordinamento per l'Amministrazione di tutte le attività e procedure inerenti la Concessione, nelle diverse fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed

esecuzione.

Per la fase di esecuzione del Contratto, l'Amministrazione si avvale inoltre di un **DEC** (v. **DEFINIZIONI**, *Direttore dell'Esecuzione del Contratto*), nominato su proposta del RUP.

Il DEC provvede in autonomia alle attività di direzione e controllo tecnico-contabile nella fase operativa del Contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei termini stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nel Capitolato e alle condizioni offerte dal Concessionario in sede di Gara.

A titolo esemplificativo, Il DEC provvede, direttamente o anche avvalendosi di soggetti specificamente incaricati dall'Amministrazione, a:

- curare il rapporto operativo e di coordinamento con il Concessionario e con il CS (v. articolo seguente);
- verificare che l'installazione iniziale del parco macchine e l'allestimento dei Box di distribuzione siano conformi a quanto previsto dal Capitolato, dagli Allegati e dall'offerta presentata dal Concessionario in sede di Gara;
- autorizzare o richiedere gli interventi per nuove installazioni, spostamenti e sostituzioni dei distributori, nonché l'eventuale allestimento di nuovi Box di distribuzione;
- autorizzare o richiedere interventi per la disinstallazione e il ritiro dei distributori;
- verificare che la qualità, le caratteristiche e i prezzi dei prodotti in distribuzione siano conformi a quanto previsto dal Capitolato, dagli Allegati e dall'offerta presentata dal Concessionario in sede di Gara;
- autorizzare o richiedere l'introduzione di prodotti aggiuntivi o la sostituzione dei prodotti già distribuiti;
- verificare l'andamento del Servizio, eventualmente anche tramite acquisizione di dati quantitativi, statistici e contabili, forniti o resi accessibili dal Concessionario;
- verificare il grado di soddisfazione dell'utenza e la conformità del Servizio ai livelli di qualità delineati dal Capitolato, dagli Allegati e dall'offerta presentata dal Concessionario in sede di Gara, anche tramite controlli a campione, o avvalendosi degli strumenti di controllo e monitoraggio proposti nella stessa offerta;
- concordare con il CS eventuali correttivi volti a mantenere o migliorare il livello qualitativo del Servizio, nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato e dei contenuti dell'offerta presentata dal Concessionario in sede di Gara;
- impartire al CS disposizioni o istruzioni, tramite *Ordini di Servizio*, volti a mantenere o migliorare l'efficienza delle singole attività operative, nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato e dei contenuti dell'offerta presentata dal Concessionario in sede di Gara;
- verificare la regolarità nel pagamento delle rate di canone da parte del Concessionario;
- redigere processi verbali di accertamento dei fatti connessi con l'esecuzione del Contratto (es.: consegna o avvio del Servizio, contestazioni inerenti le attività esecutive, ultimazione dell'esecuzione);
- predisporre rapporti o relazioni al RUP sull'andamento delle attività esecutive del Contratto;
- rilevare eventuali ritardi, infrazioni, disservizi e inadempienze, da parte del Concessionario, che possono comportare l'applicazione di penali, e dare avvio alla conseguente procedura sanzionatoria, con tempestiva segnalazione al RUP, nei casi e nei termini previsti dal Capitolato e dall'Allegato C;
- rilevare le eventuali inadempienze, da parte del Concessionario, che possono comportare la risoluzione del Contratto, e dare avvio alla conseguente procedura risolutiva, con tempestiva segnalazione al RUP, nei casi e nei termini previsti dal Capitolato e dall'Allegato C;

- rilasciare certificati e attestazioni, quali attestati di servizio e certificato di avvenuta ultimazione delle prestazioni, e, in caso di servizio regolarmente eseguito, proporre lo svincolo della garanzia definitiva.

ART. 7 - CS – COORDINATORE DEL SERVIZIO

Il Concessionario deve nominare un proprio **CS** (v. **DEFINIZIONI**, *Coordinatore del Servizio*), con adeguate capacità professionali e in grado di coordinare tutte le attività previste dal Capitolato, nonché un sostituto, in grado di sopperire pienamente alle eventuali assenze del CS.

I nominativi del CS e del sostituto, nonché i rispettivi recapiti telefonici e di posta elettronica, devono essere notificati per iscritto all'Amministrazione e, nello specifico, al RUP, prima dell'inizio della Concessione.

Il CS (o il suo sostituto, in caso di assenza del CS) assume la funzione di rappresentante e coordinatore per conto del Concessionario e di referente ufficiale per l'Amministrazione.

Il CS (o il suo sostituto, in caso di assenza del CS) è responsabile dell'organizzazione, della programmazione e dell'esecuzione delle attività connesse con la Concessione e deve mantenere un contatto continuo con le figure di coordinamento e controllo per l'Amministrazione (RUP e DEC), rendendosi sempre reperibile, tramite telefono fisso o mobile o posta elettronica, nell'arco della giornata lavorativa.

A titolo esemplificativo, Il CS (o il suo sostituto) provvede a:

- organizzare e coordinare tutte le attività previste per la gestione continuativa ed efficiente del Servizio (in particolare: installazione, gestione, rifornimento e manutenzione dei distributori) presso le sedi dell'Amministrazione;
- coordinare e dirigere il personale addetto dal Concessionario alle suddette attività;
- garantire il rispetto e l'osservanza, da parte degli addetti del Concessionario, di tutte le prescrizioni contenute nel Capitolato, nei relativi Allegati e nelle norme che disciplinano le attività connesse con la Concessione;
- trasmettere o rendere accessibile al DEC l'elenco aggiornato dei distributori, ogni volta che ci siano variazioni del parco macchine installato;
- produrre o rendere accessibili al DEC report tecnici e statistici sulle attività svolte;
- trasmettere o rendere accessibili al DEC copia delle disposizioni di bonifico che documentano il pagamento delle rate di canone;
- informare costantemente il DEC sull'andamento del Servizio, segnalando eventuali anomalie o disfunzioni e proponendo gli opportuni correttivi;
- dare seguito, in termini organizzativi e operativi, alle disposizioni o istruzioni impartite dal DEC al fine di mantenere o migliorare il livello qualitativo del Servizio;
- fornire o rendere accessibili al DEC e al RUP i dati quantitativi, statistici e contabili funzionali alle attività di monitoraggio e controllo del Servizio.

Il CS rappresenta il Concessionario a tutti gli effetti e, pertanto, tutte le comunicazioni a lui rivolte dall'Amministrazione e, nello specifico, dal DEC o dal RUP si intendono fatte al Concessionario.

Nel caso di impedimento permanente del CS o del sostituto, oppure per propri motivi organizzativi, il Concessionario può nominare, nel corso di durata del Contratto, un nuovo CS o un nuovo sostituto, dandone preventiva notifica all'Amministrazione e motivando la nuova nomina.

L'Amministrazione, peraltro, può ottenere in qualsiasi momento, previa motivata richiesta, la sostituzione del CS o del suo sostituto, senza che il Concessionario possa opporre eccezione alcuna.

In tal caso il Concessionario provvede alla sostituzione entro 15 (quindici) giorni solari dalla richiesta.

In difetto, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il Contratto.

ART. 8 - CANONE DI CONCESSIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il Concessionario corrisponde all'Amministrazione un **canone di Concessione annuale forfetario onnicomprensivo**, costituito dalla somma delle seguenti quote:

1. quota fissa, **pari a Euro 450.000,00 + IVA**;
2. quota variabile, calcolata in percentuale sull'incasso annuo realizzato per la Concessione, **pari all'1,00% o alla maggiore percentuale offerta in sede di Gara**.

Il Concessionario provvede al pagamento del canone in rate semestrali anticipate, come segue:

- il primo versamento semestrale deve essere effettuato prima dell'avvio della Concessione e documentato alla data del Verbale di consegna del Servizio.
- i successivi versamenti semestrali devono essere effettuati **entro 30 giorni solari dall'inizio del semestre di riferimento**; la relativa disposizione di bonifico deve essere trasmessa in copia o resa accessibile al DEC entro 7 (sette) giorni solari successivi al versamento.

Per il primo semestre della Concessione deve essere corrisposta solo la quota fissa; a decorrere dal secondo semestre e per tutte le successive annualità, fino alla scadenza della Concessione, unitamente alla quota fissa, deve essere corrisposta anche la quota variabile.

La quota variabile dovuta per il secondo semestre è calcolata in percentuale sull'incasso effettivo realizzato nel primo semestre.

La quota variabile dovuta per ogni annualità successiva alla prima è calcolata in percentuale sull'incasso effettivo realizzato nell'anno precedente.

I dati relativi all'incasso devono essere comunicati al DEC e al RUP, a chiusura del periodo di riferimento (primo semestre e ogni annualità della Concessione), o resi accessibili e consultabili tramite gli strumenti di controllo e monitoraggio del Servizio, proposti dal Concessionario in offerta in sede di Gara.

I dati comunicati o consultabili devono essere oggettivi e congruenti con i corrispettivi trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate in attuazione del D.Lgs. 127/2015.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare verifiche sull'autenticità e la congruenza dei dati, anche con richiesta di specifica documentazione contabile, in particolare nei casi in cui i dati si discostino notevolmente dal valore della Concessione o dalle ipotesi formulate nel **PEF (Piano Economico Finanziario)** presentato dal Concessionario in Gara a corredo dell'offerta economica.

Nel caso sia accertata la non autenticità o l'ingonuenza dei dati forniti o accessibili, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il Contratto, ferme restando le eventuali responsabilità civili e penali del Concessionario.

I versamenti sono effettuati dal Concessionario tramite appositi bonifici sul conto corrente bancario dell'Amministrazione, presso l'Istituto cassiere, previa emissione di relative fatture da parte dell'Amministrazione.

Il Concessionario si impegna a pagare per intero le rate di canone, senza mai poterle scomputare o diminuire, per qualunque contestazione o richiesta intenda promuovere nei confronti dell'Amministrazione e qualunque sia l'andamento economico della Concessione.

In caso di ritardi nel pagamento delle singole rate di canone, l'Amministrazione applica la seguente penale:

- **Euro 1.000,00** per ogni giorno solare di ritardo, per un massimo di 15 (quindici) giorni solari e di tre ritardi complessivi nel corso di durata della Concessione.

Al quarto ritardo, o in caso di mancato pagamento di una o più rate di canone o di ritardo nel pagamento delle singole rate superiore ai 15 giorni solari, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il Contratto.

ART. 9 - CANONI DEMANIALI

Per i distributori installati nelle sedi universitarie di proprietà demaniale, evidenziate nell'elenco in Allegato A, il Concessionario deve corrispondere all'Agenzia del Demanio i canoni previsti per l'occupazione degli spazi finalizzata ad attività commerciale, previa quantificazione degli importi da

parte del Demanio e stipula di un atto trilaterale, di durata pari a quella della Concessione, per la formalizzazione del rapporto che coinvolge l'Amministrazione, il Concessionario e l'Agenzia del Demanio.

Entro la data del Verbale di consegna del Servizio, il Concessionario ha l'obbligo di avviare e documentare le interlocuzioni con il Demanio, ai fini della sottoscrizione dell'atto e del pagamento dei canoni demaniali.

I canoni dovuti dal Concessionario al Demanio, per l'occupazione degli spazi suindicati, sono considerati inclusi nel canone di Concessione forfetario onnicomprensivo, come determinato nel precedente articolo.

L'Amministrazione provvede a decurtare dalle rate del canone di Concessione i canoni demaniali corrisposti dal Concessionario all'Agenzia del Demanio, previa documentazione dei pagamenti effettuati.

ART. 10 - GARANZIA DEFINITIVA

Prima della data di stipula del Contratto o, se precedente, della data del Verbale di consegna del Servizio, il Concessionario deve costituire una garanzia a favore dell'Amministrazione, denominata "**Garanzia definitiva**", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del Codice, pari al 10% del valore complessivo della Concessione.

La cauzione o fideiussione garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e l'eventuale risarcimento dei danni derivanti dal mancato rispetto delle obbligazioni stesse, fatta salva ogni ulteriore azione nei confronti del Concessionario per danni superiori al valore garantito.

Il documento di Garanzia deve essere prodotto dal Concessionario alla stipula del Contratto o, se precedente, alla consegna del Servizio.

La mancata costituzione della Garanzia definitiva determina la revoca dell'aggiudicazione e l'incameramento della cauzione provvisoria presentata in sede di Gara.

La Garanzia può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice e deve prevedere espressamente:

- la decorrenza dalla data di inizio della Concessione;
- la validità, ovvero l'impegno a rinnovare la validità, fino alla completa estinzione di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto, anche se le obbligazioni si estendono oltre la durata dello stesso;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
- la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

L'Amministrazione ha diritto di rivalersi sulla Garanzia per ogni sua ragione di credito nei confronti del Concessionario in dipendenza del Contratto, con semplice richiesta, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario.

Al Concessionario è inviata comunicazione tramite PEC (Posta Elettronica Certificata).

Su richiesta dell'Amministrazione, il Concessionario è tenuto a reintegrare la Garanzia, nel caso in cui l'Amministrazione stessa abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto.

Nel caso di mancato reintegro, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il Contratto, con contestuale incameramento della cauzione residua ed eventuale azione per il risarcimento del danno.

La Garanzia è svincolata, al termine del Contratto, dopo che il Concessionario ha provveduto al completo sgombero e al ripristino degli spazi concessi per la collocazione dei distributori e previa emissione del certificato di regolare esecuzione.

Nello specifico, l'Amministrazione autorizza lo svincolo e la restituzione del documento di Garanzia all'avente diritto solo quando tra l'Amministrazione stessa e il Concessionario siano stati pienamente regolarizzati e liquidati i rapporti di qualsiasi specie e non risultino danni imputabili al Concessionario, ai suoi dipendenti o ad eventuali terzi per il fatto dei quali il Concessionario stesso

debba rispondere.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia all'art. 103 del Codice.

ART. 11 - RESPONSABILITÀ CIVILE E COPERTURA ASSICURATIVA

Il Concessionario:

- deve adottare ogni precauzione ed ogni mezzo per evitare danni ai locali in cui sono collocati i distributori, al proprio personale addetto e agli utenti del Servizio;
- è tenuto al risarcimento degli eventuali danni arrecati, nell'ambito delle attività della Concessione, agli stessi soggetti o a terzi, mantenendo l'Amministrazione esente da qualsiasi responsabilità in merito;
- è responsabile dell'operato dei propri dipendenti in caso di eventuali infortuni o danni arrecati alle persone e alle cose, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto.

A garanzia dell'obbligo di risarcimento, alla data della stipula del Contratto o (se precedente) alla data del Verbale di consegna del Servizio, Il Concessionario deve produrre, in originale o in copia resa conforme, una polizza assicurativa per responsabilità civile (**RC**), stipulata con primaria compagnia di assicurazione, comprensiva della responsabilità civile terzi (**RCT**) e della responsabilità civile verso prestatori di lavoro (**RCO**), con esclusivo riferimento al Contratto e alle attività in Concessione, con massimali non inferiori, rispettivamente, ad **Euro 5.000.000,00** per sinistro/anno per la copertura RCT e ad **Euro 2.000.000,00** per sinistro/anno per la copertura RCO.

La polizza **RCTO** deve prevedere le seguenti clausole aggiuntive:

- a) danni consequenziali e da interruzione di esercizio, con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale di polizza;
- b) danni a terzi da incendio delle cose di proprietà dell'assicurato, con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale di polizza;
- c) danni a cose di terzi che si trovano nell'ambito della sede ove si svolge l'attività, con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale di polizza;
- d) danni derivanti dall'utilizzo degli spazi in cui si svolge l'attività, anche nei confronti dell'Amministrazione;
- e) danni conseguenti ad operazioni di carico e scarico;
- f) danni conseguenti a distribuzione di cibi e bevande;
- g) danni conseguenti ad inquinamento;
- h) danni a impianti e macchinari oggetto dei lavori.

La copertura assicurativa può essere rappresentata dalla stipula di nuove polizze oppure da specifiche appendici a polizze preesistenti.

Le polizze non liberano il Concessionario dalle proprie responsabilità, avendo esse soltanto lo scopo di ulteriore garanzia.

In particolare, ogni responsabilità civile e penale connessa con gli adempimenti previsti dal Capitolato è a carico del Concessionario, restando totalmente sollevata l'Amministrazione.

Parimenti, i massimali delle polizze non rappresentano i limiti del danno da risarcire, poiché il Concessionario risponde di qualsiasi danno nel suo valore complessivo.

Con riferimento alle polizze, nel caso in cui il Concessionario (aggiudicatario della Gara) sia un raggruppamento temporaneo orizzontale, fermo restando quanto stabilito all'art. 48, comma 5, del Codice, sono possibili le seguenti alternative:

- presentare una nuova polizza che abbia come assicurato il raggruppamento aggiudicatario della Concessione e non una singola impresa;

- la mandataria o una delle mandanti può presentare la polizza in corso e, tramite appendice, inserire quali assicurate aggiunte tutte le imprese del raggruppamento.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare la polizza o appendice di cui al presente articolo, chiedendone l'eventuale adeguamento.

La mancata consegna della polizza o appendice da parte del Concessionario, o il mancato adeguamento delle stesse, se richiesto dall'Amministrazione, comporta la decadenza dell'aggiudicazione.

Non sono accettate Polizze difformi da quanto indicato nel presente articolo.

ART. 12 - PERSONALE ADDETTO

Il Concessionario deve disporre, per l'espletamento delle attività operative della Concessione, di personale adeguatamente qualificato, nonché in possesso delle autorizzazioni sanitarie e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le specifiche mansioni da svolgere.

In particolare, il personale utilizzato per l'espletamento delle attività di manutenzione e riparazione dei distributori deve essere dotato di idonei attestati tecnico-professionali.

L'organizzazione e le modalità di gestione e turnazione del personale addetto devono essere conformi alle esigenze del Servizio e a quanto proposto dal Concessionario in offerta in sede di Gara.

Il Concessionario deve comunque impiegare un numero di addetti sufficiente a garantire la continuità, l'efficienza e la regolarità del Servizio, pianificando opportunamente le attività connesse e tenendo conto dei periodi e degli orari di massima utilizzazione dei distributori da parte degli utenti.

Se richiesto dal DEC o dal RUP, in qualsiasi momento nel corso del Contratto, il Concessionario trasmette o rende accessibile l'elenco degli addetti alle attività di rifornimento e manutenzione, contenente i nominativi, la qualificazione professionale e la sede in cui operano prevalentemente.

Durante le attività operative all'interno delle sedi dell'Amministrazione, gli addetti del Concessionario sono obbligati a:

- a) indossare una tenuta o divisa di lavoro appropriata ed omogenea, tale da renderli chiaramente riconoscibili;
- b) recare esposto e ben visibile un apposito cartellino personale di riconoscimento, riportante la denominazione sociale del Concessionario e il proprio nominativo;
- c) attenersi alle prescrizioni normative nazionali e comunitarie in materia di disciplina igienica della vendita e distribuzione di prodotti alimentari e bevande e al Manuale HACCP adottato dal Concessionario;
- d) mantenere un comportamento consono all'ambiente universitario, improntato alla massima educazione, correttezza e cortesia nei confronti dei referenti dell'Amministrazione e degli utenti del Servizio.

Con riferimento ai sopra elencati punti a) e b), la divisa di lavoro e il cartellino di riconoscimento sono forniti a cura e spese del Concessionario.

Con riferimento al suddetto punto c), il Concessionario deve informare e formare adeguatamente il personale addetto in merito alle procedure di conservazione, trasporto e distribuzione degli alimenti, nonché di igiene e sanificazione delle attrezzature, previste in applicazione delle norme in materia di sicurezza alimentare e del Manuale HACCP.

In caso di infrazioni agli obblighi sopraelencati - a), b), c), d) - rilevata dal DEC, anche sulla base di segnalazioni dei Responsabili di sede o degli utenti, oppure a seguito di controlli a campione, l'Amministrazione applica la seguente penale:

- **Euro 500,00** per ogni infrazione, per un massimo di tre infrazioni nel corso di ogni annualità della Concessione.

Alla quarta infrazione l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il Contratto.

L'Amministrazione rimane estranea al rapporto tra gli addetti alle attività operative del Servizio e il Concessionario, che è integralmente responsabile degli adempimenti previsti a carico proprio e del

proprio personale.

Tuttavia, a fronte di comportamenti inappropriati o non idonei alle attività previste e all'ambiente universitario, accertati dal DEC, anche a seguito di segnalazioni dei Responsabili di sede o degli utenti, il Concessionario è obbligato ad adottare ogni provvedimento atto a garantire correttezza, cortesia e professionalità da parte del personale addetto.

L'Amministrazione può inoltre disporre, in qualsiasi momento nel corso di durata del Contratto, l'accertamento dei requisiti, obblighi e adempimenti indicati nel presente articolo, tramite controlli da parte del DEC, eseguiti a campione oppure a seguito di segnalazioni dei Responsabili di sede o degli utenti.

Le eventuali infrazioni configurabili come violazioni di obblighi normativi da parte del Concessionario o dei propri addetti sono denunciate dall'Amministrazione alle autorità competenti e possono comportare la risoluzione del Contratto.

ART. 13 - DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Come caratteristiche generali i distributori automatici utilizzati per la Concessione devono:

1. essere conformi a quanto previsto dalle norme vigenti, in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza e prevenzione incendi;
2. rispettare le norme tecniche, nazionali e comunitarie, per la sicurezza degli apparecchi alimentati da energia elettrica ed essere forniti di certificazione CE e marcatura CE;
3. rispettare i parametri massimi di rumorosità e vibrazione previsti dalla legge;
4. essere conformi ai requisiti e alle prescrizioni delle norme, nazionali e comunitarie, in materia igienico-sanitaria.

In particolare, riguardo al punto **4**, i distributori devono prevedere soluzioni tecnico-costruttive idonee a garantire la massima sicurezza in termini di igiene, quali, a titolo esemplificativo:

- impiego, per le parti e superfici interne a contatto con gli alimenti, di materiali riconosciuti e certificati, resistenti alle ripetute operazioni di pulizia e disinfezione e alle temperature previste, sia in esercizio che nelle fasi di igienizzazione;
- sorgenti interne di calore opportunamente collocate e isolate, in modo da non influire negativamente sulla conservazione delle bevande e dei cibi;
- adeguata protezione dell'apertura di erogazione, tale da impedire contaminazioni delle parti interne e dei prodotti erogati (ad esempio, con meccanismo di retro-chiusura interna, durante il prelievo del prodotto da parte dell'utente).

Di seguito si riportano ulteriori specifiche e requisiti minimi per i distributori da installare presso le sedi dell'Amministrazione, che devono:

- essere nuovi o pari al nuovo, perfettamente funzionanti e privi di difetti tecnici;
- nel caso di distributori non nuovi, essere **di produzione recente, non anteriore al 2018**, e in grado comunque di fornire prestazioni del tutto equivalenti a quelle dei distributori nuovi;
- possedere una capacità di erogazione adeguata all'utenza potenziale, in relazione alle sedi di collocazione e al raggruppamento delle macchine;
- riportare etichette con chiare indicazioni su marca e tipologia dei prodotti in distribuzione, nonché sui prezzi degli stessi;
- segnalare chiaramente, a beneficio degli utenti, l'eventuale indisponibilità dei singoli prodotti;
- essere dotati di dispositivo per la regolazione progressiva dello zucchero (per i distributori di caffè e bevande calde);
- essere predisposti per il **pagamento in contanti** in valuta corrente (Euro) e dotati di idoneo dispositivo rendi-resto;

- segnalare chiaramente, a beneficio degli utenti, l'eventuale assenza o esaurimento di monete per il resto;
- consentire anche il **pagamento elettronico**, tramite dispositivo funzionante con chiave o tessera elettronica ricaricabile, in grado di gestire credito a scalare;
- essere predisposti o adattati per le altre forme di pagamento elettronico indicate dal Concessionario in offerta in sede di Gara (quali carte, tecnologia *NFC*, applicazioni su smartphone, etc.);
- essere tecnologicamente idonei o adattabili all'applicazione di un sistema di controllo remoto della funzionalità (v. **TELEMETRIA**).

Le chiavi o tessere elettroniche sono distribuite dal Concessionario, a seguito di richiesta degli utenti, con modalità concordate fra il DEC e il CS e approvate dal RUP.

Il Concessionario si obbliga a distribuire le chiavi o tessere elettroniche gratuitamente (ossia senza spese né deposito cauzionale) agli studenti universitari di Sapienza e ai dipendenti dell'Amministrazione che ne facciano richiesta, fatto salvo il costo corrispondente all'eventuale importo precaricato, comunque non superiore ad **Euro 5,00** e interamente utilizzabile dall'utente.

Inoltre, il Concessionario deve dare attuazione alle proposte migliorative e alle caratteristiche ambientali offerte in sede di Gara in relazione ai distributori utilizzati per il Servizio.

Nella parte frontale le macchine devono riportare, chiaramente visibili ed evidenti, le seguenti informazioni:

- denominazione sociale del Concessionario;
- numero o codice identificativo della macchina;
- numero verde utilizzabile dagli utenti per assistenza, reclami e richieste di rimborso (v. **ASSISTENZA AGLI UTENTI E GESTIONE RECLAMI**).

L'Amministrazione non è in alcun modo depositaria delle macchine e attrezzature di proprietà del Concessionario, benché utilizzate per la distribuzione dei prodotti all'interno delle sedi universitarie.

La custodia, la cura e la conservazione delle macchine e delle attrezzature rimangono infatti a totale carico, rischio e pericolo del Concessionario.

ART. 14 - GRUPPI E BOX DI DISTRIBUZIONE

In base alle esigenze delle sedi e alla conformazione degli spazi individuati per la loro collocazione, i distributori possono essere installati singolarmente, oppure combinati in gruppi di distribuzione, con due o più macchine affiancate, oppure assemblati in appositi **Box di distribuzione**, con due o più macchine inserite all'interno di una struttura unica, che, ove possibile, integra anche i contenitori portarifiuti a servizio dei distributori, di numero e capienza adeguati all'utenza della sede.

I Box devono essere realizzati con le caratteristiche costruttive, estetiche e funzionali descritte dal Concessionario in offerta in sede di Gara e conformemente alle proposte progettuali illustrate nella stessa offerta.

In particolare, per quanto riguarda l'estetica, devono essere adottati colori e grafica che richiamino il sistema di identità visiva di Sapienza, descritto nella seguente pagina web dell'Amministrazione, fatte salve eventuali diverse indicazioni fornite dal DEC nella fase di esecuzione del Contratto:

<http://www.uniroma1.it/ateneo/chi-siamo/comunicazione-e-brand/marchio-identit%C3%A0-visiva-e-sistema-grafico>.

In Allegato A sono individuate le collocazioni per le quali sono previsti i Box che il Concessionario deve allestire all'inizio del Contratto (in totale n. 8 collocazioni), dando attuazione alle proposte progettuali illustrate in offerta, entro il termine indicato in Allegato C, decorso il quale si applicano penali e sanzioni indicate nello stesso Allegato.

Prima degli interventi di realizzazione dei Box, Il DEC, previa approvazione del RUP e avvalendosi eventualmente del supporto degli Uffici Tecnici, può richiedere o concordare con il CS

eventuali modifiche alle proposte progettuali illustrate in Gara, con riguardo alla configurazione o all'estetica della struttura, volte ad adeguare gli allestimenti a vincoli tecnico-impiantistici o alla conformazione degli spazi o allo stile e ai colori prevalenti degli edifici, purché le modifiche non siano in contrasto con le prescrizioni del Capitolato o non alterino i contenuti sostanziali delle proposte progettuali presentata in offerta in sede di Gara.

Nel caso, il termine indicato per la realizzazione dei Box decorre dalla data di approvazione delle modifiche da parte del RUP.

Il Concessionario si impegna a realizzare in altre sedi, nel corso del Contratto, l'assemblaggio dei distributori in Box, ove ciò sia possibile e opportuno in relazione al numero delle macchine, alla conformazione degli spazi e alle esigenze delle singole sedi.

Nel caso, i nuovi allestimenti sono richiesti o autorizzati dal DEC, in qualsiasi momento nel corso di durata della Concessione, previa proposta progettuale del Concessionario e approvazione del RUP, e sono realizzati con le stesse caratteristiche e modalità descritte per i Box di distribuzione previsti ad inizio Contratto.

Per le collocazioni individuate in Allegato A (in totale n. 3 collocazioni), qualora consentito dalla conformazione degli spazi e dalle esigenze della sede, previa approvazione del RUP, il DEC può richiedere l'estensione dell'allestimento dei Box, con introduzione di elementi o arredi complementari, atti a configurare gli spazi come **Aree di ristoro**, in conformità alle ipotesi progettuali presentate dal Concessionario in offerta in sede di Gara.

La tempistica per l'eventuale realizzazione delle Aree di ristoro è concordata dal DEC con il CS e non rientra nel termine previsto per i Box di distribuzione da realizzare ad inizio Contratto.

ART. 15 - UTILIZZO DEGLI SPAZI E IMPIANTISTICA

Gli spazi concessi dall'Amministrazione per l'installazione dei distributori sono all'interno della Città Universitaria e delle altre sedi di Sapienza.

L'elenco delle sedi a cui sono destinate le installazioni del parco macchine iniziale è dedotto dalla gestione uscente del Servizio e riportato in Allegato A.

Il Concessionario deve installare i distributori e i Box di distribuzione negli spazi designati, posizionandoli in modo da evitare danneggiamenti ai locali, in particolare al pavimento e alle pareti circostanti, con opportuni accorgimenti, quali (a titolo esemplificativo): rivestimenti in gomma per i piedini o la base di supporto delle macchine, a protezione del pavimento; pannelli isolanti da posizionare posteriormente alle macchine, a protezione delle pareti e degli intonaci, etc..

Gli impianti per gli allacci elettrici e idrici delle macchine devono essere eseguiti a regola d'arte, secondo le norme vigenti, le eventuali prescrizioni degli Uffici Tecnici e le modalità operative descritte dal Concessionario in offerta in sede di Gara.

Se previsto dalle norme o richiesto dagli Uffici Tecnici, immediatamente a monte delle macchine devono essere installati un interruttore differenziale, sulla linea di alimentazione elettrica, ed un rubinetto di arresto, sulla linea di alimentazione idrica.

Nella realizzazione degli impianti deve essere salvaguardata anche l'estetica degli spazi, evitando allacci volanti e mantenendo occultati, per quanto possibile, cavi, prese, interruttori e rubinetti.

Il Concessionario deve prevedere l'installazione di distributori di bevande calde autoalimentati, ossia dotati di serbatoio di acqua interno, per le sedi in cui risulti impossibile o difficoltosa la realizzazione di idoneo allaccio idrico.

Se lo ritengono opportuno, il DEC o gli Uffici Tecnici o l'USPPAV possono richiedere che le installazioni e la predisposizione degli impianti di allaccio siano eseguite alla presenza o sotto la supervisione di un tecnico dell'Amministrazione.

Il Concessionario si obbliga a:

- a)** utilizzare gli spazi concessi esclusivamente per le finalità del Servizio e delle attività connesse;
- b)** eseguire, a proprie cura e spese, tutti gli interventi di trasporto, installazione, realizzazione degli impianti di allaccio e attivazione dei distributori negli spazi designati;

- c) dotare i distributori o i gruppi o Box di distribuzione di idonei contenitori portarifiuti, in quantità e di capienza adeguate alle macchine installate e all'utenza potenziale delle sedi.
- d) mantenere i distributori e gli spazi concessi in condizioni ottimali di decoro, provvedendo con regolarità allo svuotamento dei contenitori portarifiuti a servizio delle macchine, al ritiro e smaltimento dei rifiuti prodotti dagli utenti della distribuzione, e, qualora necessario (ossia in presenza di macchie o sporcizia derivanti dall'uso dei distributori), alla pulizia delle superfici esterne delle macchine e dello spazio circostante (pavimento e pareti);
- e) eseguire, a proprie cura e spese, ogni intervento di miglioramento, adeguamento o sostituzione dei distributori o degli impianti di allaccio che risulti necessario per dare attuazione a modifiche normative o a specifiche richieste da parte delle autorità competenti (Comune, Vigili del Fuoco, ASL e Autorità Sanitarie, etc.) o degli uffici dell'Amministrazione con competenze tecniche (Uffici Tecnici, USPPAV);
- f) eseguire, a proprie cura e spese, ogni intervento di disinstallazione, rimozione e ritiro dei distributori, nonché di ripristino degli spazi.

Riguardo al suddetto punto a), qualsiasi mutamento nella destinazione e nell'uso degli spazi può determinare la risoluzione di diritto del Contratto.

Riguardo ai suddetti punti c) e d), i contenitori devono essere posizionati a corredo di tutte le macchine e predisposti per la raccolta differenziata, se previsto dai regolamenti vigenti o proposto fra le caratteristiche ambientali proposte in offerta in sede di Gara.

Per i Box di distribuzione i contenitori devono essere preferibilmente integrati nella struttura del Box, in attuazione delle soluzioni tecniche descritte in offerta in sede di Gara, e chiaramente segnalati, a beneficio degli utenti.

Per gli altri distributori i contenitori sono posizionati esternamente, adiacenti alle macchine e devono essere dotati di coperchio a chiusura basculante o a ritorno automatico.

Le aree di collocazione dei distributori e svolgimento delle attività operative, devono, al termine di ogni intervento, essere lasciate pulite e libere da eventuali materiali di risulta (scatole, imballaggi, cellophane, etc.).

Il personale addetto del Concessionario provvede, senza oneri per l'Amministrazione, al completo smaltimento del materiale di risulta e dei rifiuti derivanti dalle attività operative (installazioni, rifornimenti, manutenzioni, etc.).

ART. 16 - PRODOTTI E MODALITÀ DI EROGAZIONE

I prodotti di riferimento per la Concessione sono dedotti dalla gestione uscente del Servizio ed elencati in Allegato B.

L'elenco in Allegato è parzialmente vincolante, ma il Concessionario può distribuire altri prodotti, alternativi o integrativi, con le modalità descritte nel successivo articolo (v. **LISTINO PRODOTTI E PREZZI**).

Le caratteristiche qualitative, la consistenza e la varietà dei prodotti devono essere rispondenti alle proposte formulate dal Concessionario in offerta in sede di Gara.

I prodotti devono comunque essere tutti di primissima qualità, di preferenza appartenenti a marche di rilevanza nazionale, conformi alle norme specifiche in materia di alimentazione, sanità, igiene e confezionamento di alimenti e bevande.

In proposito, il Concessionario risponde direttamente della completa applicazione della normativa vigente, in relazione alla qualità dei prodotti e alla loro corretta distribuzione.

In particolare, le attività di stoccaggio, conservazione e trasporto dei prodotti, nonché quelle di rifornimento dei distributori devono essere eseguite nel rispetto della normativa sulla sicurezza alimentare, secondo la metodologia del Manuale HACCP adottato dal Concessionario e in attuazione delle procedure e modalità di erogazione descritte in offerta in sede di Gara, al fine di evitare rischi sanitari e prevenire l'insorgere di problemi igienici.

Pertanto, nello svolgimento delle suddette attività, il Concessionario deve osservare e far osservare al proprio personale addetto:

- il rispetto del D.Lgs. n. 193/2007 in materia di sicurezza alimentare;

- l'applicazione delle modalità operative previste dalla norma *UNI EN ISO 22000* e dal proprio Manuale HACCP;
- l'adozione di eventuali modifiche operative che dovessero rendersi necessarie nel corso del Contratto, a fini igienico-sanitari, per innovazioni normative o a seguito di specifiche richieste o disposizioni delle autorità sanitarie competenti.

Inoltre, il Concessionario deve dare attuazione alle proposte migliorative e alle caratteristiche ambientali offerte in sede di Gara in relazione ai prodotti da distribuire e alle modalità di erogazione.

Il Concessionario è direttamente responsabile della somministrazione di prodotti avariati, scaduti, adulterati, contenenti sostanze nocive, oppure non correttamente conservati e potenzialmente dannosi.

L'Amministrazione è esclusa da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o malattie derivanti dall'ingestione di alimenti o bevande erogati presso le proprie sedi tramite la distribuzione automatica.

Al fine di verificare la qualità e le caratteristiche dei prodotti distribuiti, nonché l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e delle procedure di autocontrollo HACCP, l'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento nel corso di durata del Contratto e senza alcun preavviso, controlli specifici, anche avvalendosi dell'intervento tecnico e specialistico delle Autorità sanitarie competenti.

Nel caso sia rilevata la somministrazione di prodotti avariati, scaduti, adulterati, contenenti sostanze nocive, oppure sia riscontrata l'adozione di procedure non conformi alle norme in materia di igiene e sanità o al Manuale HACCP, l'Amministrazione addebita al Concessionario le spese sostenute per le analisi e le verifiche tecniche e procede a risolvere il Contratto, ferme restando le conseguenze di natura penale e civile a carico del Concessionario.

ART. 17 - LISTINO PRODOTTI E PREZZI

Analogamente ai prodotti, i prezzi di riferimento per la Concessione sono dedotti dalla gestione uscente del Servizio ed elencati in Allegato B.

L'Allegato non costituisce un listino da applicare, ma definisce una griglia di prodotti parzialmente vincolante, secondo le modalità riportate nel seguito del presente articolo, mentre i prezzi ivi indicati devono intendersi come prezzi massimi applicabili dal Concessionario.

Entro la data del Verbale di consegna del Servizio, il CS deve predisporre, in accordo con il DEC, il **Listino ufficiale della Concessione**, di seguito indicato semplicemente come **Listino**, nel quale sono elencati i prodotti ammessi per la distribuzione presso le sedi dell'Amministrazione e i relativi prezzi unitari.

I prezzi unitari non possono superare quelli massimi indicati in Allegato B, ma il Concessionario, nella fase di predisposizione del Listino, per proprie ragioni o strategie commerciali, può proporre prezzi inferiori, purché arrotondati ai cinque centesimi di Euro.

Inoltre, nella predisposizione del Listino il Concessionario deve dare attuazione alle promozioni e agli sconti proposti, a beneficio degli utenti, in offerta in sede di Gara.

In prima applicazione il **Listino** deve contenere i seguenti prodotti, con i rispettivi prezzi unitari:

- a) tutti i **Prodotti base** (elencati in Allegato B), salvo diverse indicazioni del DEC;
- b) i prodotti compresi fra i **Prodotti complementari** (elencati in Allegato B) e autorizzati dal DEC;
- c) gli eventuali **Prodotti alternativi o integrativi** (rispetto ai Prodotti complementari) offerti dal Concessionario in sede di Gara e autorizzati dal DEC.

Riguardo al suddetto punto b), il DEC può concordare con il CS l'inserimento nel Listino e la conseguente distribuzione di tutti i Prodotti complementari oppure di una parte di essi, sulla base di considerazioni inerenti le caratteristiche dei prodotti, la loro disponibilità e le esigenze delle sedi o degli utenti.

Riguardo al suddetto punto c), il DEC può autorizzare l'inserimento nel Listino dei Prodotti alternativi o integrativi offerti, dopo una verifica comparativa con quelli di riferimento, allo stesso prezzo massimo previsto per i prodotti tipologicamente corrispondenti o assimilabili elencati in Allegato B.

Il Listino così predisposto è formalmente applicabile e diventa vincolante per il Concessionario, dopo l'approvazione del RUP.

Pertanto, il Concessionario:

- **deve garantire** la disponibilità costante e continuativa nei distributori in uso presso le sedi dell'Amministrazione dei Prodotti base, da considerare prioritari e prevalenti;
- **è autorizzato** a distribuire tutti gli altri prodotti inseriti nel Listino, senza che ciò riduca o comprometta la distribuzione prioritaria dei Prodotti base;
- **è obbligato** ad applicare i prezzi previsti dal Listino;
- **non è autorizzato** a distribuire prodotti che non siano inseriti nel Listino, né a praticare prezzi diversi da quelli del Listino, salvo gli eventuali aggiornamenti descritti nel seguito del presente articolo.

In termini operativi, i prezzi del Listino devono essere esposti e chiaramente leggibili sul frontale dei distributori, ogni prezzo in corrispondenza del prodotto a cui si riferisce.

Inoltre Il DEC, in accordo con il RUP, definisce le procedure per dare la massima diffusione e pubblicità al Listino presso le sedi e gli utenti che usufruiscono del Servizio.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, nel corso del Contratto, di richiedere o autorizzare modifiche al Listino, sulla base di considerazioni inerenti le esigenze delle sedi interessate o le richieste degli utenti o la disponibilità dei prodotti.

Per esigenze di carattere stagionale o a fronte di mutate preferenze dei consumatori o di cambiamenti nel mercato della distribuzione e nella disponibilità dei prodotti, oppure per proprie ragioni commerciali, lo stesso Concessionario può proporre, in qualsiasi momento nel corso del Contratto, l'inserimento in Listino di altri prodotti alternativi o integrativi, anche se non indicati in offerta in sede di Gara.

Pertanto, il Listino può essere aggiornato nel corso del Contratto su iniziativa del DEC o del CS, prevedendo:

- la sostituzione o semplicemente la cessazione della distribuzione per uno o più prodotti presenti in Listino;
- l'inserimento e la conseguente distribuzione di nuovi prodotti, anche non compresi fra quelli elencati in Allegato B o indicati in offerta.

I prezzi dei nuovi prodotti da inserire in Listino, sono concordati fra il CS e il DEC, che, prima di autorizzarli, procede a specifiche verifiche comparative di mercato, tenendo anche conto dei prezzi dei prodotti di riferimento tipologicamente corrispondenti o assimilabili elencati in Allegato B o già presenti nel Listino.

Gli aggiornamenti del Listino sono formalmente applicabili e diventano vincolanti per il Concessionario dopo l'approvazione del RUP.

I prezzi dei Prodotti base sono fissi ed invariabili almeno per i primi due anni di Contratto.

I prezzi di tutti gli altri prodotti sono fissi ed invariabili almeno per il primo anno di Contratto.

Dopo i suddetti periodi, il Concessionario può richiedere la revisione dei prezzi, sulla base di documentati aumenti nel settore merceologico specifico.

La richiesta di adeguamento deve essere prodotta dal CS al DEC, corredata da un elenco dei prodotti con i nuovi prezzi proposti, arrotondati ai 5 centesimi di Euro, e da una relazione (con eventuali documenti allegati) atta ad illustrare gli aumenti di servizi, materie prime e prodotti all'ingrosso che incidono sui costi gestionali del Servizio e sui prezzi di vendita al dettaglio.

La richiesta è valutata con accurata istruttoria, condotta dal RUP con il supporto del DEC, volta a

verificare gli elementi giustificativi prodotti dal Concessionario, tramite idonei parametri di analisi, quali indici e rilevazioni dell'ISTAT (in particolare indice FOI) e prezziari con carattere di ufficialità o sulla base di indagini specifiche presso produttori, fornitori e distributori di servizi, materie prime e prodotti all'ingrosso.

Ad esito dell'istruttoria il RUP, qualora ritenesse i nuovi prezzi proposti non conformi agli incrementi documentati o ufficialmente rilevabili, può respingere la richiesta di revisione, motivando il diniego sulla base delle valutazioni analitiche effettuate, oppure può chiedere al Concessionario di integrare la documentazione prodotta e/o di riformulare la misura della revisione e rivedere i prezzi proposti, in tutto o in parte.

L'eventuale accoglimento della richiesta, determina i nuovi prezzi unitari del Listino, applicabili per la distribuzione dei prodotti presso le sedi dell'Amministrazione.

Il rigoroso rispetto del Listino, con riferimento sia ai prodotti distribuiti che ai prezzi applicati, è oggetto di verifiche da parte del DEC, eseguite a campione o a seguito di segnalazioni dei Responsabili di sede o degli utenti.

Nel caso sia rilevata la distribuzione di prodotti non inseriti nel Listino o l'applicazione di prezzi non conformi allo stesso Listino, l'Amministrazione applica la seguente penale:

- **Euro 1000,00** per ogni infrazione, per un massimo di tre infrazioni nel corso di durata della Concessione.

Alla quarta infrazione l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il Contratto

ART. 18 - DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI ATIPICI

Nel corso del Contratto l'Amministrazione può, a sua insindacabile discrezione, richiedere lo sviluppo e l'attuazione dell'ipotesi, illustrata dal Concessionario in offerta in sede di Gara, per la distribuzione di "**prodotti atipici**", non convenzionali per il vending, ma funzionali alle attività proprie dell'Università, quali (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo):

- libretti e pubblicazioni di interesse universitario o scientifico,
- dispense, lezioni universitarie e moduli di studio;
- dépliant, brochure, opuscoli e materiale informativo inerenti le attività e i corsi universitari;
- cartoleria, materiali e prodotti del merchandising Sapienza.

A tal fine, il DEC e il CS, sulla base della proposta presentata in Gara e di eventuale indagine effettuata sull'utenza potenziale, sentiti i Responsabili delle sedi interessate, concordano le modalità e i dettagli operativi per l'attuazione dell'ipotesi, quali:

- individuazione delle sedi e collocazione delle macchine dedicate alla distribuzione descritta nel presente articolo;
- elenco dettagliato dei prodotti da distribuire;
- origine e modalità di approvvigionamento dei prodotti;
- modalità di informazione e pubblicizzazione dell'iniziativa;
- determinazione dei prezzi dei prodotti e ripartizione dei relativi incassi;
- modalità di pagamento dei prodotti.

Ai fini dell'eventuale attuazione dell'ipotesi, le modalità e i dettagli operativi di cui sopra devono essere sottoposti alla valutazione e all'approvazione del RUP.

ART. 19 - GESTIONE DEL SERVIZIO E ATTIVITÀ OPERATIVE

Il Concessionario si impegna a gestire il Servizio rispettando tutte le prescrizioni specifiche previste dalla normativa vigente, attenendosi ai livelli qualitativi minimi delineati nel Capitolato e dando piena attuazione a tutte le procedure e modalità operative proposte in offerta in sede di Gara.

In particolare, il Concessionario provvede alla gestione del Servizio, svolgendo le attività elencate di seguito.

- **Installazioni, spostamenti e sostituzioni dei distributori**
- **Rifornimento e gestione dei distributori**
- **Manutenzione ordinaria**
- **Manutenzione straordinaria**
- **Disinstallazioni dei distributori e ripristino degli spazi**
- **Attività di supporto, gestione dati e telemetria**
- **Assistenza agli utenti e gestione reclami**

Le attività operative di installazione, rifornimento e manutenzione dei distributori devono essere svolte nei giorni ed orari di apertura delle sedi che usufruiscono del Servizio, in linea di massima dal lunedì al venerdì, fra le ore 8.00 e le ore 18.00.

Nello specifico, le fasce orarie per la programmazione e l'esecuzione delle singole attività operative devono essere concordate con il DEC e con i Responsabili di sede, in modo da evitare o ridurre al minimo l'interferenza con le attività proprie delle strutture universitarie e in relazione agli orari di apertura delle stesse strutture.

Per la descrizione dettagliata delle singole attività operative si rinvia agli articoli specifici del Capitolato.

Il Concessionario non può in nessun caso, per sua decisione unilaterale, sospendere, rallentare o interrompere il Servizio, nemmeno in presenza di controversie con l'Amministrazione.

La sospensione o il rallentamento o l'interruzione del Servizio costituisce inadempienza contrattuale e può determinare la risoluzione del Contratto, previa formale diffida ad adempiere da parte dell'Amministrazione.

ART. 20 - INSTALLAZIONI, SPOSTAMENTI E SOSTITUZIONI

I dati inerenti il numero, la tipologia e la collocazione dei distributori e dei Box di distribuzione necessari a soddisfare l'esigenza iniziale dell'Amministrazione sono dedotti dalla gestione uscente del Servizio e riportati in Allegato A.

Il parco macchine iniziale è descritto nello stesso Allegato e non è suscettibile di variazioni su iniziativa del Concessionario.

All'avvio della Concessione, il Concessionario deve impiantare il suddetto parco macchine, installando tutti i distributori e i Box di distribuzione elencati in Allegato, rispettando la tipologia (*Caldo*, per caffè / bevande calde, e *Misto*, per bevande fredde / snack) e la collocazione nelle sedi, a meno di eventuali diverse disposizioni impartite dal DEC, previa approvazione del RUP, per mutamenti nella disponibilità degli spazi o nelle esigenze delle strutture, intervenuti successivamente alla redazione degli atti di Gara.

Le installazioni devono avere inizio subito dopo la consegna del Servizio ed essere completate entro il termine massimo previsto in Allegato C, decorso il quale si applicano penali e sanzioni indicate nello stesso Allegato.

Il Concessionario deve coordinarsi con l'operatore concessionario uscente, secondo le direttive del DEC, per effettuare le nuove installazioni contestualmente alla rimozione dei distributori appartenenti alla precedente gestione, in modo da ridurre al minimo la sospensione del Servizio nelle singole sedi e i relativi disagi per l'utenza.

La consistenza del parco macchine iniziale non è vincolante per tutta la durata del Contratto.

L'Amministrazione ha infatti la facoltà, a proprio giudizio e in relazione alle esigenze delle sedi,

di modificare in aumento o in diminuzione il numero dei distributori.

Inoltre, le collocazioni iniziali possono subire, nel corso del Contratto, spostamenti per esigenze dell'Amministrazione o delle sedi, quali (a titolo esemplificativo): trasferimento di sedi, modifiche strutturali degli edifici, necessità di garantire la sicurezza degli edifici e l'agibilità dei percorsi di esodo, etc..

In relazione alle suddette esigenze di sicurezza, tutte le collocazioni del parco macchine iniziale possono essere soggette a verifiche dell'USPPAV.

Pertanto, l'Amministrazione può richiedere o autorizzare, in qualsiasi momento nel corso del Contratto:

- l'aumento dei distributori elencati in Allegato A, con nuove installazioni ed eventuale estensione del Servizio ad altre sedi non comprese in elenco;
- la riduzione dei distributori elencati, con conseguente disinstallazione e ritiro di quelli dismessi;
- lo spostamento dei distributori, nell'ambito delle stesse sedi elencate in Allegato A, o anche in sedi diverse da quelle in elenco;
- la sostituzione dei distributori, in relazione ad esigenze di adeguamento del parco macchine.

Le installazioni successive, per i distributori ed eventuali Box di distribuzione non compresi nel parco macchine iniziale, sono disposte o autorizzate dal DEC, in qualsiasi momento nel corso del Contratto, previa valutazione di specifiche richieste pervenute dai Responsabili delle sedi interessate o di proposte formulate dal CS.

Inoltre, in occasione di eventi (quali, a titolo esemplificativo, convegni, cerimonie, mostre, manifestazioni culturali, etc.), che si svolgono in sedi non coperte (o non adeguatamente coperte) dal Servizio, il DEC può concordare con il CS l'attuazione del piano operativo, descritto in offerta in sede di Gara, per installazioni straordinarie e temporanee di distributori.

Tutte le nuove installazioni possono essere soggette a verifica preliminare dell'USPPAV, in merito alla collocazione individuata, che deve essere rispondente alle norme in materia di sicurezza, in particolare per quanto attiene le vie di esodo in casi di emergenza.

Inoltre, se lo ritengono necessario, il DEC e il RUP possono richiedere, prima, durante e dopo le installazioni, ulteriori pareri o verifiche agli Uffici Tecnici, in particolare per quanto attiene la realizzazione degli impianti elettrici e idrici per l'allaccio dei distributori.

Lo spostamento dei distributori segue le stesse procedure e modalità previste per le nuove installazioni: è disposto o autorizzato dal DEC, previa valutazione di specifiche richieste pervenute dai Responsabili delle sedi interessate o di proposte formulate dal CS, e può essere soggetto a pareri o verifiche da parte dell'USPPAV e degli Uffici Tecnici.

La sostituzione dei distributori può essere concordata dal DEC con il CS per le mutate esigenze della distribuzione in sede (a titolo di esempio: per aumentare o diversificare la capacità di distribuzione; a fronte di un mutamento quantitativo o tipologico dell'utenza) ed è soggetta a verifica dell'USPPAV solo in caso di alterazioni significative del posizionamento o degli ingombri dei distributori.

Il DEC, inoltre, può disporre la sostituzione delle macchine soggette a ripetuti e documentati guasti o disservizi, dovuti ad obsolescenza.

In tali casi il Concessionario è obbligato a dare seguito alla richiesta di sostituzione.

Il CS documenta le variazioni del parco macchine conseguenti alle installazioni successive, agli spostamenti e alle sostituzioni, trasmettendo o rendendo accessibile al DEC un elenco, analogo a quello in Allegato A, con i relativi aggiornamenti.

Gli interventi sopra descritti (installazione, spostamento, sostituzione) devono essere eseguiti entro il termine massimo indicato in Allegato C (oggetto di offerta in Gara), decorso il quale, si applicano penali e sanzioni indicate nello stesso Allegato.

ART. 21 - RIFORNIMENTO E GESTIONE DEI DISTRIBUTORI

Il rifornimento dei distributori deve essere eseguito con frequenza adeguata alle singole sedi, in relazione all'utenza potenziale e ai consumi stimati e rilevati, in modo da mantenere la costante disponibilità dei prodotti all'interno delle macchine.

Il Concessionario deve dare attuazione alle procedure e alle modalità operative delle attività di rifornimento descritte in offerta in sede di Gara, in conformità alle frequenze minime dei passaggi indicate in Allegato C, che devono essere garantite anche per le sedi decentrate o con minore utenza.

In difetto, si applicano penali e sanzioni indicate nello stesso Allegato.

Il DEC può richiedere l'aumento delle frequenze dei passaggi per determinati periodi e/o sedi o gruppi di distribuzione (a titolo esemplificativo: per aumento dell'utenza potenziale in alcune sedi; per periodi caratterizzati da maggiori consumi; in occasione di eventi che possono comportare un prevedibile aumento degli utenti, quali convegni, cerimonie, mostre, manifestazioni culturali, etc.), concordando con il CS l'attuazione del piano di rifornimento straordinario descritto in offerta in sede di Gara.

Inoltre, in caso di chiamata del DEC o degli utenti per esaurimento di prodotti o ingredienti o materiali accessori, il personale addetto deve provvedere al rifornimento entro il termine indicato in Allegato C, decorso il quale, si applicano penali e sanzioni indicate nello stesso Allegato.

Il personale addetto del Concessionario deve provvedere, per ogni passaggio di rifornimento e per ogni distributore o gruppo di distribuzione, alle seguenti prestazioni minime:

1. verifica generale della corretta funzionalità delle macchine;
2. rifornimento delle materie prime e dei prodotti mancanti o carenti;
3. verifica della disponibilità e della corretta erogazione dei materiali accessori monouso (quali bicchieri, palette per caffè e bevande calde, etc.); in particolare l'addetto deve controllare che il materiale accessorio sia sufficiente e correttamente posizionato (bicchieri impilati correttamente, palette caffè ben allineate, etc.);
4. verifica della disponibilità di monete per il resto ed eventuale riempimento dei relativi contenitori;
5. verifica dell'igiene ed eventuale pulizia e sanificazione delle macchine, sia interna che esterna, tale da garantire la massima igiene e il decoro delle stesse; la pulizia deve essere estesa anche al pavimento e agli spazi adiacenti, ogni volta che si rilevino sporcizia o rifiuti derivanti dall'uso dei distributori;
6. verifica dei contenitori portarifiuti in dotazione ai distributori, eventuale svuotamento degli stessi con sostituzione dei sacchetti e rimozione dei rifiuti prodotti; i contenitori portarifiuti devono essere tenuti sempre in ottimali condizioni igieniche e sostituiti qualora risultino deteriorati o non idonei alla funzione.

Riguardo ai punti 5 e 6, nel il DEC rilevi inadeguatezza o insufficienza delle attività previste, si applicano penali e sanzioni indicate in Allegato C.

ART. 22 - MANUTENZIONE ORDINARIA

Il Concessionario deve provvedere, a proprie cura e spese, alla manutenzione ordinaria dei distributori, finalizzata a mantenere le macchine in efficiente stato di funzionamento, riducendo al minimo la possibilità di guasti o disfunzioni, e svolta secondo le modalità operative descritte in offerta in sede di Gara.

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono normalmente eseguiti sul posto (mantenendo le macchine nella loro collocazione) e comprendono le seguenti attività:

- controllo generale, verifica di funzionalità e messa a punto dei distributori;
- eventuali riparazioni e sostituzioni di parti usurate o per le quali siano rilevati difetti, anomalie o malfunzionamenti;

- ritiro e smaltimento delle parti o componenti sostituite nel corso dell'intervento di manutenzione e degli eventuali materiali di risulta.

Tutti i distributori installati presso le sedi devono essere sottoposti periodicamente a manutenzione ordinaria con le frequenze minime indicate in Allegato C.

In difetto, si applicano penali e sanzioni indicate nello stesso Allegato.

Inoltre, il DEC può concordare con il CS un programma specifico di manutenzione preventiva, con incremento della frequenza, per determinati distributori o gruppi di distributori e/o per determinati periodi.

Il programma concordato impegna formalmente il Concessionario nella tipologia di interventi da eseguire e nel rispetto della frequenza concordata.

I distributori per i quali risulti necessaria una più accurata manutenzione o una revisione totale, da eseguire presso officina o centro tecnico del Concessionario, devono essere sostituiti, contestualmente al ritiro e per tutta la durata dell'intervento manutentivo, con macchine della stessa tipologia, o tecnologicamente superiori, in grado di erogare gli stessi prodotti.

In tal caso, la sospensione del Servizio, dovuta alla sostituzione dei distributori da mantenere in officina, deve essere contenuta entro il termine indicato in Allegato C, decorso il quale, si applicano penali e sanzioni indicate nello stesso Allegato.

Se richiesto dal DEC o dal RUP, il Concessionario deve fornire o rendere accessibili resoconti tecnici e statistici inerenti gli interventi di manutenzione ordinaria effettuati, con informazioni sui distributori verificati e le eventuali disfunzioni o anomalie rilevate.

ART. 23 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Il Concessionario deve provvedere, a proprie cura e spese, alla manutenzione straordinaria, a seguito di guasti o disfunzioni dei distributori, finalizzata al ripristino della piena funzionalità delle macchine, mediante riparazioni e/o sostituzioni di parti o componenti, e svolta secondo le modalità operative descritte in offerta in sede di Gara.

Gli interventi di manutenzione straordinaria devono essere prontamente attivati dai tecnici addetti dal Concessionario nei seguenti casi:

- su chiamata del DEC o del personale da questi incaricato;
- su chiamata dei Responsabili di sede o degli utenti della distribuzione;
- su impulso del CS o del personale addetto alle attività di rifornimento, ogni volta che siano rilevati blocchi, guasti o disfunzioni;
- a seguito di rilevazioni telemetriche sulla funzionalità delle macchine.

Se possibile, gli interventi di manutenzione straordinaria devono essere eseguiti sul posto (mantenendo i distributori nella loro collocazione).

Qualora l'intervento di riparazione richieda la disinstallazione e il trasporto presso officina o centro tecnico del Concessionario, contestualmente al ritiro e per tutta la durata dell'intervento manutentivo, i distributori devono essere sostituiti con macchine della stessa tipologia, o tecnologicamente superiore, in grado di erogare gli stessi prodotti.

Gli interventi di manutenzione straordinaria su singoli distributori devono essere eseguiti e completati entro il termine indicato in Allegato C, decorso il quale, si applicano penali e sanzioni indicate nello stesso Allegato.

Gli interventi si intendono eseguiti e completati nei seguenti casi:

- con la soluzione del guasto e il ripristino completo della funzionalità della macchina;
- con la constatazione dell'impossibilità di riparare il guasto sul posto e l'avvio della procedura di sostituzione della macchina; in tal caso la sostituzione, con riattivazione del Servizio, deve essere effettuata entro il termine indicato in Allegato C, decorso il quale, si applicano penali e sanzioni indicate nello stesso Allegato.

Se richiesto dal DEC o dal RUP, il Concessionario deve fornire o rendere accessibili resoconti tecnici e statistici inerenti gli interventi di manutenzione straordinaria effettuati, con informazioni sui distributori riparati e i guasti rilevati.

ART. 24 - DISINSTALLAZIONI E RIPRISTINO DEGLI SPAZI

Al termine del Contratto il Concessionario deve provvedere alla disinstallazione e al ritiro di tutti i distributori e i Box di distribuzione installati presso le sedi dell'Amministrazione.

Inoltre, nel corso del Contratto, il Concessionario deve provvedere alla disinstallazione e al ritiro di singoli distributori o gruppi o Box di distribuzione, a seguito di richiesta o autorizzazione del DEC, per esigenze sopravvenute delle sedi o dell'Amministrazione.

Per tutte le disinstallazioni (quelle conclusive del Contratto e quelle richieste o autorizzate nel corso del Contratto) il Concessionario deve farsi carico delle seguenti attività:

- a) disinstallazione, ritiro e trasporto dei distributori;
- b) rimozione e ritiro dei Box di distribuzione e degli elementi connessi;
- c) rimozione degli impianti elettrico e idrico precedentemente realizzati dal Concessionario per l'alimentazione e l'allaccio dei distributori, salvo diversa indicazione del DEC;
- d) rimozione di eventuali materiali di risulta;
- e) ripristino e pulizia degli spazi.

Riguardo al suddetto punto c), nel caso di esplicita richiesta del DEC, previa verifica delle esigenze delle sedi, gli impianti realizzati a servizio delle macchine sono conservati intatti e rimangono di proprietà dell'Amministrazione, senza che il Concessionario possa vantare alcun diritto o compenso.

Riguardo al suddetto punto e), il ripristino degli spazi riguarda in particolare il pavimento e le pareti, in corrispondenza della collocazione dei distributori e dei Box rimossi.

Se necessario, il pavimento e le pareti devono essere riportati dal Concessionario in condizioni accettabili di funzionalità e decoro, tenendo conto della normale usura, dovuta all'uso continuativo dei distributori e alla frequentazione dell'utenza.

Pertanto, escludendo l'obbligo di interventi globali o estesi di ripristino (quali, ad esempio, il rifacimento della pavimentazione e la tinteggiatura delle pareti), sono a carico del Concessionario (a titolo esemplificativo):

- la rimozione di eventuali viti, stop, canaline e di ogni altro elemento applicato all'installazione dei distributori, dei Box e degli impianti di allaccio a servizio delle macchine;
- la chiusura di eventuali buchi o tracce (sulle pareti o sul pavimento), dovuti all'installazione degli impianti a servizio delle macchine, con stucco o altri materiali idonei;
- la pulizia delle pareti e del pavimento.

Il Concessionario è tenuto, inoltre, al risarcimento per gli eventuali danni ai locali, causati da incuria o imperizia del proprio personale durante la disinstallazione e la rimozione dei distributori, dei box e degli impianti.

Il CS deve documentare le variazioni del parco macchine conseguenti agli interventi di disinstallazione eseguiti nel corso del Contratto, trasmettendo o rendendo accessibile al DEC e al RUP un elenco, analogo a quello in Allegato A, con i relativi aggiornamenti.

Le attività di disinstallazione e ritiro devono essere completate entro i termini indicati in Allegato C, decorsi i quali, si applicano penali e sanzioni indicate nello stesso Allegato.

In particolare, per la rimozione conclusiva di tutti i distributori e i Box il termine indicato decorre dalla scadenza o dall'eventuale cessazione o risoluzione del Contratto, senza che sia necessaria alcuna richiesta o comunicazione da parte dell'Amministrazione.

Decorso inutilmente il termine, l'Amministrazione si riserva di provvedere direttamente allo sgombero e al ripristino degli spazi, addebitando le relative spese al Concessionario.

Tuttavia, prima della scadenza del Contratto, l'Amministrazione può fissare un termine diverso, in relazione alle esigenze connesse con le procedure per il passaggio di gestione del Servizio.

ART. 25 - SUPPORTO LOGISTICO E INFORMATICO

Per lo svolgimento del Servizio il Concessionario deve avvalersi di una sede operativa, già attiva o da attivare nel territorio della provincia di Roma.

La sede operativa deve essere dotata e attrezzata, entro la data del Verbale di consegna del Servizio, con strutture, mezzi e personale in grado di fornire un adeguato supporto logistico e organizzativo alle attività connesse con la Concessione, secondo quanto descritto in offerta in sede di Gara.

L'Amministrazione si riserva di verificare la conformità, rispetto a quanto delineato in offerta, della sede operativa e delle strutture poste a supporto logistico del Servizio.

La verifica può essere effettuata con acquisizioni documentali, aggiuntive o integrative rispetto a all'offerta tecnica presentata in Gara, e/o con l'esecuzione di sopralluoghi e specifiche perizie tecniche.

In caso di esito negativo della verifica, o nell'impossibilità di effettuarla per opposizione del Concessionario, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il Contratto.

Le informazioni inerenti le attività operative devono essere memorizzate e trattate tramite uno specifico **Sistema informatico di gestione dati**, da realizzare o da adeguare, se già in dotazione, su server ubicato presso la sede del Concessionario, conformemente alle specifiche minime delineate di seguito, alle esigenze gestionali del Servizio e alle caratteristiche e funzionalità descritte in offerta in sede di Gara.

Il Sistema deve prevedere l'aggiornamento e la gestione di informazioni inerenti i distributori installati nelle sedi dell'Amministrazione (identificazione, dislocazione, spostamenti, stato funzionale, etc.), le attività operative svolte sulle macchine presso le stesse sedi (rifornimento, manutenzione, riparazioni, etc.), altri dati quantitativi e contabili inerenti la Concessione, con le finalità di (elenco a titolo esemplificativo):

- monitorare e verificare i passaggi di rifornimento degli operatori addetti;
- gestire le richieste di riparazione e manutenzione e l'assegnazione degli interventi ai singoli operatori manutentori;
- monitorare i tempi di esecuzione e completamento degli interventi di manutenzione e riparazione;
- quantificare e monitorare i consumi e gli incassi;
- ottenere report statistici di riepilogo e analisi dei dati indicati ai punti precedenti.

Per i passaggi di rifornimento dei distributori e gli interventi di manutenzione sulle macchine, il Sistema deve implementare funzionalità di aggregazione di dati e approfondimenti analitici, tramite applicazione di filtri, in relazione alle sedi (ad esempio: tutti i distributori presenti in una determinata sede o in un edificio) e a determinati archi temporali (ad esempio: passaggi e interventi del giorno, della settimana, del mese, fra due date definibili).

Il personale addetto alle attività operative deve essere dotato di adeguati terminali mobili in grado di dialogare con il Sistema informatico per la risposta alle chiamate e l'inserimento dei dati relativi agli interventi svolti, secondo le modalità descritte in offerta in sede di Gara.

L'attività di realizzazione o adeguamento del Sistema informatico, è a totale carico del Concessionario e deve essere completata entro il termine indicato in Allegato C, decorso il quale, si applicano penali e sanzioni indicate nello stesso Allegato C.

L'Amministrazione si riserva di verificare la conformità del Sistema informatico alle specifiche minime delineate nel presente articolo, alle esigenze gestionali del Servizio e alle caratteristiche e funzionalità descritte in offerta in sede di Gara, in particolare per quanto riguarda l'implementazione della telemetria e degli strumenti di monitoraggio e controllo del Servizio.

La verifica può essere effettuata anche con l'esecuzione di specifiche prove, simulazioni e perizie tecniche.

In caso di esito negativo della verifica, o nell'impossibilità di effettuarla per opposizione del Concessionario, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il Contratto.

ART. 26 - TELEMETRIA

Il Sistema informatico di gestione dati deve implementare un'applicazione di **telemetria** che consenta il monitoraggio da remoto dei distributori automatici e dei parametri di funzionamento delle macchine, tramite le funzionalità illustrate in offerta in sede di Gara.

Tutti i distributori installati presso le sedi dell'Amministrazione devono essere tecnologicamente idonei o adattabili alla telemetria.

Possono essere escluse, previo accordo del CS con il DEC e approvazione del RUP, solo le macchine collocate in sedi che non consentono il collegamento per mancanza di copertura di rete.

Le macchine e le sedi escluse dalla telemetria sono chiaramente segnalate nell'elenco dei distributori che il CS trasmette o rende accessibile al DEC e al RUP.

ART. 27 - ASSISTENZA AGLI UTENTI E GESTIONE RECLAMI

Entro il termine indicato in Allegato C il Concessionario deve:

- attivare un recapito telefonico dedicato all'assistenza per gli utenti del Servizio e alla gestione dei reclami;
- predisporre presso la sede operativa una struttura logistica per l'assistenza, identificabile quale Call Center, conforme a quanto offerto dal Concessionario in sede di Gara e comunque dotata di un numero di terminali ed operatori adeguato al volume delle chiamate e tale da mantenere i tempi di attesa degli utenti entro limiti ragionevoli (in linea di massima, un minuto).

Decorso il suddetto termine, si applicano penali e sanzioni indicate nello stesso Allegato.

In termini operativi il Concessionario deve dare attuazione al sistema di segnalazioni descritto in offerta in sede di Gara.

Il numero del recapito telefonico deve essere posto in evidenza sul frontale di ogni distributore o Box di distribuzione installato presso le sedi dell'Amministrazione e deve avere le funzionalità del **numero verde, utilizzabile senza costi per gli utenti, sia da telefono fisso che da cellulare**, per:

1. segnalare la mancanza o la carenza di prodotti;
2. segnalare guasti o mancata o irregolare erogazione dei prodotti;
3. segnalare irregolarità o disservizi di carattere generale;
4. richiedere rimborsi per mancata erogazione dei prodotti o del resto.

Riguardo al punto **4**, Il Concessionario deve dare attuazione alle modalità operative indicate in offerta in sede di Gara per l'evasione delle richieste e per il tracciamento e la verifica dei rimborsi.

In linea di massima il Concessionario deve garantire il rimborso entro un giorno lavorativo dalla chiamata o, nell'impossibilità obiettiva di rispettare tale termine (ad esempio: utente non reperibile o non immediatamente ricontattabile), entro il minor tempo possibile, **evitando la necessità di successivi solleciti** e facendosi interamente carico delle spese eventualmente necessarie per portare a buon fine il rimborso (ad esempio: spese per spedizione, bonifico, etc.).

La qualità dell'assistenza telefonica e la puntualità nell'evasione dei rimborsi sono oggetto di verifiche da parte del DEC, eseguite a campione o su segnalazione degli utenti o tramite gli strumenti di monitoraggio e controllo del Servizio offerti dal Concessionario in sede di Gara, anche ai fini dell'eventuale applicazione di penali e sanzioni indicate in Allegato C.

Se richiesto del DEC, in qualsiasi momento nel corso del Contratto, il Concessionario deve trasmettere o rendere accessibili dati, report statistici e relazioni sulla tipologia delle chiamate

pervenute, i problemi più rilevanti segnalati e le soluzioni correttive adottate per il miglioramento del Servizio.

Lo stesso DEC, sulla base dei dati acquisiti dal Concessionario o delle proprie verifiche presso gli utenti, può richiedere l'adozione di accorgimenti migliorativi, che il Concessionario è obbligato ad adottare, purché non in contrasto con le disposizioni del Capitolato o della normativa vigente e non alterino i contenuti sostanziali dell'offerta presentata in sede di Gara.

ART. 28 - CARATTERISTICHE AMBIENTALI ED ECOLOGICHE

In attuazione dell'art. 34 del Codice, i prodotti distribuiti e le procedure adottate nello svolgimento del Servizio devono essere conformi ai criteri ambientali minimi (**CAM**) delineati nell'Allegato 1 al Decreto 10 marzo 2020 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (*Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari*), per quanto applicabili alla specificità della somministrazione tramite distributori automatici.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si richiamano le seguenti caratteristiche di base, dedotte dal citato Decreto Ministeriale:

- prevalenza e priorità per la distribuzione di alimenti biologici, se disponibili, o di qualità DOP o IGP;
- misure di prevenzione e gestione delle eccedenze alimentari (ad esempio, donazione dei prodotti non distribuiti a organizzazioni non lucrative);
- gestione ecologica dei rifiuti derivanti dall'uso dei distributori (ad esempio, attuazione e rispetto della raccolta differenziata);
- uso, ove possibile, di detergenti e sanificanti ecologici, ad alto indice di biodegradabilità (ad esempio, prodotti certificati ECOLABEL o equivalenti).

Il Concessionario si obbliga, inoltre, a dare completa attuazione alle proposte formulate in offerta in sede di Gara con riferimento ai criteri ambientali premianti, dedotti in parte dallo stesso citato Decreto Ministeriale e delineati nel Disciplinare di Gara.

ART. 29 - PUBBLICITÀ

Il Concessionario può esporre sulle superfici dei distributori o dei Box di distribuzione, o nel frontale di esposizione dei prodotti, messaggi informativi o pubblicitari inerenti il proprio marchio, la propria attività e i prodotti distribuiti, purché consoni alla peculiarità della collocazione delle macchine, all'interno di complessi universitari destinati allo studio e alla ricerca, e rispettando l'estetica delle proposte progettuali per la realizzazione dei Box, presentate in offerta in sede di Gara.

Nelle proprie attività di comunicazione e pubblicità il Concessionario può qualificarsi come titolare del Servizio presso l'Università La Sapienza.

Non sono consentiti messaggi pubblicitari in contrasto con l'attività o gli obiettivi dell'Amministrazione, o non conformi al decoro richiesto per un Servizio destinato alla comunità universitaria.

L'Amministrazione può richiedere in qualsiasi momento la rimozione di tali messaggi pubblicitari e, nel caso il Concessionario non ottemperi, ha facoltà di risolvere il Contratto.

ART. 30 - MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ E CONTROLLO DEL SERVIZIO

Il Concessionario deve curare e mantenere costantemente un elevato livello di qualità del Servizio, dando attuazione agli strumenti di monitoraggio e controllo del Servizio descritti in offerta in sede di Gara.

Gli strumenti proposti per il monitoraggio della qualità devono essere utilizzati dal Concessionario per verificare il grado di soddisfazione degli utenti, individuare eventuali

problematiche o criticità nell'esecuzione del Servizio e, nel caso, definire gli adeguati correttivi, da attuare in accordo con il DEC e il RUP.

Il Concessionario deve inoltre dare attuazione al piano e agli strumenti descritti in offerta in sede di Gara per la verifica periodica delle condizioni igieniche dei prodotti distribuiti e dei distributori.

Le attività di verifica della fase esecutiva del Contratto e delle attività operative previste sono svolte dal DEC, anche avvalendosi degli strumenti di controllo proposti dal Concessionario in offerta in sede di Gara.

A tal fine il Concessionario, a richiesta del DEC, deve fornire o rendere accessibili, in qualsiasi momento nel corso di durata del Contratto, tutte le informazioni inerenti:

- le attrezzature utilizzate per le attività operative della Concessione;
- la tipologia e le caratteristiche dei prodotti distribuiti;
- le procedure operative per lo stoccaggio, la conservazione e il trasporto dei prodotti destinati al rifornimento dei distributori;
- le caratteristiche e le funzionalità dei distributori;
- il comportamento tenuto dagli operatori addetti alle attività operative;
- i detergenti e sanificanti utilizzati per la pulizia dei distributori e dei componenti interni;
- le modalità di gestione delle attività e, in particolare degli interventi di installazione, rifornimento e manutenzione dei distributori.

Il DEC, sulla base delle verifiche in argomento e previa approvazione del RUP, può chiedere modifiche migliorative al Servizio, che il Concessionario è obbligato ad adottare, purché le richieste non siano in contrasto con quanto stabilito dalla normativa o dal Capitolato e non alterino in modo sostanziale i contenuti dell'offerta presentata in sede di Gara.

ART. 31 - APPLICAZIONE PENALI

Per eventuali ritardi, irregolarità o inadempienze da parte del Concessionario, il RUP applica, su segnalazione del DEC, le penali esplicitamente individuate nel testo del Capitolato e in Allegato C.

Il DEC rileva i casi sanzionabili con penali, anche a seguito delle verifiche eseguite presso i Responsabili di sede o gli utenti oppure avvalendosi degli strumenti di monitoraggio e controllo proposti dal Concessionario in offerta in sede di Gara.

Il RUP procede all'applicazione diretta delle penali indicate nel Capitolato e in Allegato C, senza preventiva diffida, ogni volta che ne ricorrano gli estremi, con semplice comunicazione al CS.

Inoltre, nel caso riscontri o gli vengano segnalate dal DEC irregolarità non esplicitamente individuate come soggette a penali nel Capitolato o nell'Allegato C, ma tali da causare inefficacia o disfunzioni del Servizio, il RUP può richiedere al CS, con diffida ad adempiere inviata tramite PEC, l'adozione degli opportuni correttivi entro un termine congruo (salvo casi di urgenza, non inferiore a 10 giorni), purché la richiesta non contrasti con le disposizioni del Capitolato o con la normativa vigente o con i contenuti dell'offerta presentata dal Concessionario in sede di Gara.

Decorso il suddetto termine senza che i correttivi richiesti siano stati adottati, il RUP può procedere ad applicare nei confronti del Concessionario la seguente penale:

- **Euro 500,00** per ogni giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine, per un massimo di 7 (sette) giorni lavorativi, oltre i quali l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il Contratto.

Le somme per le eventuali penalità sono versate dal Concessionario cumulativamente per ogni annualità contrattuale, tramite appositi bonifici sul conto corrente bancario dell'Amministrazione.

I versamenti devono essere effettuati **entro 15 (quindici) giorni solari** successivi alla scadenza dell'annualità di riferimento.

Il CS provvede a trasmettere al RUP copia delle disposizioni di bonifico per penali, **entro 5 (cinque) giorni solari** dall'avvenuto versamento.

A fronte del mancato pagamento delle penali nel termine suddetto, l'Amministrazione può rivalersi sulla Garanzia definitiva, limitandosi a comunicarlo al CS, senza necessità di preventiva diffida.

In tal caso la cauzione deve essere reintegrata dal Concessionario **entro e non oltre il termine di 15 (giorni) giorni solari** dalla data di comunicazione dell'avvenuta riduzione.

Il mancato reintegro della cauzione, entro il termine prescritto, comporta la risoluzione del Contratto.

L'applicazione delle penali non assolve il Concessionario dal completo adempimento degli obblighi a cui sono riferite, né esclude il diritto dell'Amministrazione ad agire per il risarcimento degli eventuali danni subiti in conseguenza delle disfunzioni o inadempienze sanzionate.

Le penali sono applicate, per ogni annualità contrattuale, **entro il limite massimo del 10% del valore annuale della Concessione**.

Raggiunto tale limite, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il Contratto.

Non si applicano le penali nel caso di ritardi dovuti a cause di forza maggiore, che devono essere documentate dal Concessionario.

ART. 32 - SICUREZZA E DUVRI

Nella gestione del Servizio il Concessionario è tenuto ad osservare tutte le norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro, in particolare le norme contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii.. Pertanto, il Concessionario è obbligato in particolare a:

- utilizzare, per l'esecuzione delle attività operative previste dalla Concessione, macchine e attrezzature conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni, fornite di certificazione e marcatura CE;
- garantire, per la manutenzione e le eventuali riparazioni dei distributori, parti di ricambio conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza delle macchine e dei componenti, fornite di certificazione e marcatura CE.
- fornire, se richiesto dall'Amministrazione, ogni certificazione e documentazione prevista dalle norme di sicurezza in argomento;
- farsi carico degli eventuali adeguamenti dei requisiti tecnici delle macchine e dei relativi impianti di allaccio elettrico e idrico, derivanti da innovazioni della normativa o da prescrizioni dell'USPPAV o delle autorità competenti;
- formare e informare il proprio personale, addetto alle attività operative, in materia di sicurezza e igiene del lavoro, prevenzione degli infortuni e pronto soccorso;
- osservare e far osservare al proprio personale il *DUVRI*, redatto ai sensi del D. Lgs. 81/2008, approvato dall'USPPAV e disponibile in Allegato D;
- dotare il personale addetto, a proprie cura e spese, di indumenti appositi e di eventuali dispositivi di protezione, atti a garantire la massima sicurezza ed igiene, in relazione alle specifiche attività svolte per la Concessione, in particolare per i lavori di installazione, rifornimento e manutenzione delle macchine;
- prevedere, durante le installazioni dei distributori e l'allestimento dei Box di distribuzione, una segnaletica di sicurezza a beneficio a protezione di terzi, mantenendo libere nella zona di lavoro le vie di esodo per eventuali emergenze, secondo la normativa vigente e le indicazioni contenute nel *DUVRI* o specificamente fornite dagli Uffici Tecnici e dall'USPPAV;
- mantenere in efficienza le macchine di distribuzione ed i relativi impianti di allaccio con specifici controlli tecnici, da eseguire con le modalità e la periodicità previste dalla normativa vigente e secondo le istruzioni del DEC o degli Uffici Tecnici;
- documentare, se richiesto dal DEC, l'esecuzione delle attività descritte nel presente articolo e l'adozione delle cautele suindicate.

Per i rischi e gli adempimenti relativi alle interferenze fra le attività del Concessionario e quelle dell'Amministrazione o di altri soggetti che operano presso le sedi che ospitano i distributori, si rimanda al menzionato DUVRI, nel quale sono stimati i relativi oneri per la sicurezza, pari ad **Euro 987,93**.

Il DUVRI può essere modificato e adeguato dall'Amministrazione, in qualsiasi momento nel corso di durata della Concessione, in ragione di mutate esigenze o di disposizioni relative alla sicurezza.

Il Concessionario è direttamente responsabile dei danni agli impianti o ai locali o alle persone, a qualsiasi titolo coinvolte, derivanti da inosservanza delle norme di sicurezza o del DUVRI o delle indicazioni fornite dagli Uffici Tecnici e dall'USPPAV.

La conformità alle norme di sicurezza e alle disposizioni contenute nel DUVRI può essere oggetto di verifiche da parte degli Uffici Tecnici o dell'USPPAV, sia preliminarmente, ossia prima dell'installazione di ogni distributore o gruppo di distribuzione, che periodicamente nel corso del Contratto.

In linea generale i distributori non devono essere installati in prossimità di uscite di sicurezza, né posizionati in modo da ostruire o intralciare le possibili vie di esodo in caso di emergenze (a titolo esemplificativo: vani scala, pianerottoli, corridoi di passaggio, etc.).

A seguito delle verifiche e valutazioni di cui al presente articolo, l'Amministrazione può richiedere eventuali modifiche ritenute necessarie per adeguare la collocazione delle macchine o l'allestimento dei Box o gli impianti di allaccio alle prescrizioni delle norme di sicurezza o del DUVRI e il Concessionario ha l'obbligo di provvedere alle modifiche richieste, facendosi carico delle eventuali spese.

Nel caso siano accertate inadempienze insanabili alle norme in materia di sicurezza o al DUVRI, ovvero nel caso in cui il Concessionario non esegua le modifiche richieste a seguito delle verifiche, l'Amministrazione procede alla risoluzione del Contratto, ferme restando le eventuali responsabilità civili e penali del Concessionario.

ART. 33 - OBBLIGHI GENERALI PER L'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione assume l'obbligo di:

- mettere a disposizione del Concessionario gli spazi per la collocazione e l'installazione dei distributori e dei Box di distribuzione;
- fornire l'energia elettrica e, ove possibile, l'alimentazione idrica necessarie al funzionamento dei distributori;
- consentire gli interventi per la realizzazione o l'adeguamento di impianti ed allacci per l'alimentazione elettrica e idrica, fatta salva la possibilità di impartire disposizioni obbligatorie o fornire indicazioni tecniche sulla tipologia di intervento e le modalità di realizzazione degli impianti di allaccio;
- garantire al personale addetto del Concessionario il libero accesso alle sedi e agli spazi concessi per le attività previste dalla Concessione, in particolare per l'installazione, il rifornimento e la manutenzione dei distributori;
- far eseguire gli interventi tecnici di installazione, manutenzione e riparazione dei distributori esclusivamente dal personale addetto o incaricato dal Concessionario;
- adottare, per quanto possibile e compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione, tutti gli accorgimenti tecnici suggeriti dal Concessionario per l'ottimale funzionamento dei distributori e l'efficienza del Servizio;
- favorire la massima diffusione informativa inerente il Servizio, agevolando l'attività di comunicazione del Concessionario nei confronti degli utenti.

ART. 34 - OBBLIGHI GENERALI, ONERI E DIVIETI PER IL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si obbliga ad osservare le leggi e i regolamenti che disciplinano le attività previste dalla Concessione, nonché le disposizioni generali dell'Amministrazione che regolano le

attività delle sedi e della comunità universitaria.

Il Concessionario deve possedere, o acquisire prima dell'avvio della Concessione, tutto quanto legalmente ed amministrativamente necessario, in virtù di norme e regolamenti specifici, per la gestione del Servizio e lo svolgimento delle attività connesse (abilitazioni, autorizzazioni sanitarie, licenze, etc.).

Il Concessionario deve inoltre essere dotato di Manuale HACCP, da produrre alla data del Verbale di consegna del Servizio.

L'Amministrazione, in qualsiasi momento nel corso di durata del Contratto, può richiedere la documentazione relativa alle suddette autorizzazioni o abilitazioni e al Manuale HACCP.

La mancanza o la mancata produzione della suddetta documentazione comporta la risoluzione del Contratto.

Il Concessionario è altresì obbligato a:

- far osservare al proprio personale addetto le norme di legge e amministrative che disciplinano le attività della Concessione, nonché tutte le disposizioni contenute nel Capitolato e negli Allegati;
- dare attuazione alle disposizioni impartite dal DEC o dal RUP al CS nell'ambito delle attività di coordinamento e verifica, per quanto non in contrasto con le norme di legge o con i contenuti del Capitolato.

Sono a totale carico del Concessionario i seguenti oneri:

- spese per il rilascio e l'eventuale rinnovo dei provvedimenti di autorizzazione o abilitazione alle attività previste dalla Concessione, anche derivanti da adeguamenti normativi;
- tasse o imposte per l'esercizio delle stesse attività;
- spese o tasse per lo smaltimento dei rifiuti prodotti dall'uso, dal rifornimento e dalla manutenzione dei distributori

È fatto divieto al Concessionario di:

- installare negli spazi concessi qualsiasi macchina o apparecchiatura estranea alle finalità del Servizio e all'oggetto della Concessione, salvo eventuale specifica autorizzazione o richiesta dell'Amministrazione;
- distribuire prodotti e generi diversi da quelli previsti per la Concessione e indicati nel Capitolato, salvo eventuale autorizzazione o richiesta dell'Amministrazione per ipotesi distributive non convenzionali (v. **DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI ATIPICI**).

In caso di infrazioni ai suddetti divieti, rilevate dal DEC, anche su segnalazione degli utenti del Servizio, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il Contratto.

ART. 35 - OSSERVANZA CCNL E NORME DI DISCIPLINA DEL LAVORO

Il Concessionario è tenuto a:

- ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese le norme e le procedure in materia di retribuzione, previdenza, contribuzione, assistenza e assicurazione sociale, nonché quelle in tema di igiene e sicurezza dei lavoratori, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
- applicare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti (o dei soci lavoratori, se trattasi di cooperativa), condizioni contrattuali e retributive non inferiori a quelle risultanti dai **CCNL (Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro)** delle imprese di settore e dagli accordi integrativi territoriali, per la zona nella quale sono svolte le prestazioni, sottoscritti dalle organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori maggiormente rappresentative; l'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sindacati CCNL e fino alla loro sostituzione;

- osservare ed applicare tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente (o dei soci lavoratori, se trattasi di cooperativa).

Tali obblighi vincolano il Concessionario, anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni sindacali stipulanti i relativi CCNL, o receda da esse, e indipendentemente dalla natura della struttura o dimensione di impresa del Concessionario e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa.

L'Amministrazione è esplicitamente sollevata da ogni responsabilità nei confronti del personale adibito dal Concessionario allo svolgimento delle attività previste per la Concessione, per quanto attiene la retribuzione, i contributi assicurativi, assistenziali e previdenziali, le assicurazioni contro gli infortuni ed ogni altro adempimento inerente il rapporto di lavoro, secondo le leggi e i CCNL di categoria in vigore.

L'Amministrazione si riserva di verificare, in qualsiasi momento nel corso di durata del Contratto, la regolarità dell'assolvimento degli obblighi di cui al presente articolo.

A richiesta dell'Amministrazione, il Concessionario deve certificare l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL delle imprese di settore e dagli accordi integrativi territoriali al personale addetto all'esecuzione delle attività in Concessione.

Le eventuali infrazioni configurabili come violazioni normative da parte del Concessionario sono denunciate dall'Amministrazione alle autorità competenti e comportano la risoluzione del Contratto.

ART. 36 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Concessionario si impegna a rispettare quanto previsto dal nuovo Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003 coordinato con il D.Lgs. 101/2018) e dai successivi regolamenti e provvedimenti in materia di riservatezza.

Il Concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni dell'Amministrazione di cui venga a conoscenza nel corso di durata del Contratto, che devono essere utilizzati esclusivamente per le finalità connesse con il Servizio e non possono essere divulgati per nessun motivo.

In particolare, il Concessionario deve:

- mantenere la più assoluta riservatezza su atti e documenti di carattere amministrativo o tecnico e di qualsiasi altro materiale informativo di cui venga in possesso durante l'esecuzione del Contratto;
- non divulgare a nessun titolo le informazioni acquisite dall'Amministrazione durante lo svolgimento del Servizio, neanche dopo la scadenza del Contratto, salvo i casi in cui l'Amministrazione abbia espresso preventivamente e formalmente il proprio consenso.

Relativamente ai dati personali di cui entra in possesso, il Concessionario ne è responsabile ai sensi di quanto previsto dal GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation, Regolamento europeo per la protezione dei dati) e dal D.Lgs. 196/2003 coordinato con il D.Lgs. 101/2018.

In particolare, il Concessionario è obbligato a non divulgare i dati e le informazioni personali acquisite dagli utenti, salvo che per le finalità del Servizio e previa autorizzazione degli stessi utenti.

Il Concessionario adotta, nell'ambito della propria struttura organizzativa ed operativa, le opportune disposizioni affinché gli obblighi di cui sopra siano scrupolosamente osservati e fatti osservare dai propri collaboratori e dipendenti, nonché dai terzi eventualmente coinvolti nelle attività esecutive del Contratto.

Nel caso di accertata inadempienza agli obblighi del presente articolo l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il Contratto, fatta salva ogni altra azione per il risarcimento del danno.

ART. 37 - DIVIETO DI CESSIONE

Salvo quanto previsto dall'art. 175, co. 1, lett. d), del Codice, è vietata la cessione a terzi del Contratto, in tutto o in parte.

Qualsiasi atto del Concessionario finalizzato alla cessione è nullo e determina la risoluzione di diritto del Contratto.

ART. 38 - SUBCONCESSIONE

È consentita la subconcessione per le parti del Contratto indicate nell'offerta presentata dal Concessionario in sede di Gara, secondo quanto previsto dall'art. 174 del Codice.

ART. 39 - MODIFICA DEL CONTRATTO

La Concessione può essere modificata, nel periodo di efficacia del Contratto, senza necessità di una nuova procedura di aggiudicazione, nei casi ed entro i limiti espressamente previsti dall'art. 175 del Codice.

Restano in ogni caso fermi i principi, sanciti dallo stesso Codice, inerenti il rischio operativo, che permane in capo al Concessionario.

ART. 40 - CESSAZIONE, REVOCA D'UFFICIO, RISOLUZIONE E SUBENTRO

L'Amministrazione può disporre l'annullamento d'ufficio del Contratto nei casi e con gli effetti previsti dall'art. 176, comma 1, del Codice e dall'art. 21 nonies della Legge 241/1990 e può revocare con provvedimento motivato la Concessione, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse, ai sensi degli artt. 176, comma 4, del Codice e 21 quinquies della Legge 241/1990.

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il Contratto, di diritto e senza alcun termine di preavviso, ai sensi dell'Art. 1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa), nei casi di seguito specificati:

- a) mancato rispetto del Patto di integrità accettato dal Concessionario in sede di Gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della Legge 190/2012;
- b) violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*", a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, e del *Codice di comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione*, emanato con D.R. n. 1528 del 27/05/2015;
- c) raggiungimento, accertato dal RUP, del limite massimo previsto annualmente per l'applicazione delle penali (10% sul valore annuale della concessione);
- d) cessione del Contratto, da parte del Concessionario, al di fuori dei casi di cui all'art. 175, comma 1, lett. d) del Codice;
- e) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni previste dal Capitolato;
- f) inadempienza accertata, da parte del Concessionario, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell'esecuzione delle attività previste dal Contratto;
- g) mancato rispetto dei termini e delle condizioni del Contratto che hanno determinato l'aggiudicazione della Concessione;
- h) mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte dall'Amministrazione;
- i) subconcessione non autorizzata;
- j) nelle ipotesi previste dal comma 1 dell'art. 108 del Codice, ove applicabile;

- k) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del Capitolato o nell'Allegato C, anche se non richiamati nel presente articolo.

Nelle ipotesi sopra elencate la risoluzione del Contratto è comunicata al Concessionario dal RUP a mezzo PEC ed ha effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell'Amministrazione, a far data dal ricevimento della stessa.

Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti della Concessione o ritenute rilevanti per la specificità del Servizio, sono contestate al Concessionario dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC.

Nella contestazione è prefissato un termine (non inferiore a 10 giorni), entro il quale il Concessionario deve sanare l'inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative.

Decorso il suddetto termine senza risposta o senza che l'inadempimento sia sanato o qualora l'Amministrazione non ritenga accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione del Contratto.

Contestualmente alla risoluzione del Contratto l'Amministrazione procede ai sensi dell'art. 103, comma 2, del Codice, per quanto applicabile.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applica l'art. 176 del Codice.

ART. 41 - DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE

La Concessione e le attività connesse sono disciplinate:

- dal Codice, in particolare dagli artt. 164 e ss.;
- dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (RAFC), emanato con Decreto Rettorale n. 65 del 13/01/2016 e ss. mm. e ii.;
- dal Capitolato e dai relativi Allegati;
- da ogni altra norma richiamata nel testo del Capitolato;
- dall'offerta presentata dal Concessionario in sede di Gara;
- dal Contratto stipulato con il Concessionario;
- dal codice civile e dalle altre norme in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti e purché non in contrasto con esse.

ART. 42 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

Sono a carico del Concessionario, senza diritto di rivalsa:

- tutte le spese di pubblicazione per il bando e gli avvisi, mediante rimborso da effettuare all'Amministrazione entro 60 giorni dall'aggiudicazione della Gara, ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del DM 2/12/2016;
- le spese contrattuali;
- le eventuali spese di bollo per il verbale di aggiudicazione;
- le spese e le tasse relative al perfezionamento e alla registrazione del Contratto.

Sono altresì a carico del Concessionario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per l'esecuzione del Contratto.

ART. 43 - FORO

Per ogni eventuale controversia fra l'Amministrazione e il Concessionario la competenza è del Foro di Roma.